

73.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
<p>ARNABOLDI: Sul patrocinio da parte del Ministero della pubblica istruzione del concorso a premi dal titolo <i>La mia vita prima di nascere</i> promosso in varie scuole di Lazio, Umbria e Toscana dal Movimento per la vita e dall'Irdal (4-11703) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 4399</p> <p>BAGHINO: Per un intervento volto a potenziare mezzi antinquinamento assegnati alla Liguria, in relazione alla emergenza verificatasi nel golfo di La Spezia sabato 23 e domenica 24 luglio 1988 (4-07936) (risponde PRANDINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>) 4400</p> <p>BIONDI: Per l'estensione ai dipendenti della scuola, collocati a riposo nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979, dei benefici economici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo tale data (4-11434) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 4400</p> <p>CASINI CARLO: Per la sollecita ristrutturazione della sede dell'istituto professionale femminile di Stato Lucrezia</p>	<p>PAG.</p> <p>Tornabuoni di Firenze (4-10052) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 4401</p> <p>CAVERI: Per un intervento volto a garantire il funzionamento del centro sismologico di Udine (4-11624) (risponde RUBERTI, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>) 4402</p> <p>CIMA: Sulle iniziative allo studio per porre fine all'abitudine del Governo di impiegare tempi lunghissimi per rispondere alle interrogazioni, con particolare riferimento alla bassa percentuale di risposte sinora ottenute dall'interrogante (4-10216) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i>) 4403</p> <p>DEL DONNO: Per la revisione dell'importo della pensione di guerra percepita dalla signora Giovanna De Lillo di Caparelle (Foggia) (4-09378) (risponde GITTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 4403</p> <p>DEL DONNO: Sulla mancata definizione della pratica di pensione di guerra di reversibilità a favore di Loreta Tran-</p>	

	PAG.		PAG.
tino di Foggia (4-10109) (risponde GITTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	4404	MATTEOLI: Per un intervento volto ad evitare la soppressione del secondo circolo didattico di Montevarchi (Arezzo) (4-10937) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4408
DEL DONNO: Sul funzionamento della scuola materna di Banzi (Potenza) (4-11372) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4404	MILANI: Per la presentazione di un disegno di legge che consenta all'ISTAT di mantenere la propria competitività nei confronti dell'imprenditoria privata del settore delle telecomunicazioni (4-03809) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	4409
FIORI: Sulla mancata applicazione della sentenza della Corte costituzionale che ha disposto l'estensione, a tutti i dipendenti della scuola collocati in quiescenza tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data (4-11555) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4405	MODUGNO: Sui motivi addotti dal ministro della sanità per giustificare l'esclusione del professor Ferdinando Aiuti dalla commissione ministeriale sull'AIDS (4-07973) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro della sanità</i>)	4410
LUCENTI: Per il potenziamento della vigilanza da parte della capitaneria di porto di Catania al fine di impedire all'interno del golfo l'esercizio della pesca a strascico (4-11172) (risponde PRANDINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	4405	PAGANELLI: Sui motivi della mancata definizione della pratica di pensione di guerra di reversibilità a favore di Mario Bono di Corneliano d'Alba (Cuneo) (4-05595) (risponde GITTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	4411
MACERATINI: Sulle indagini in corso in merito agli illeciti commessi nella formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi popolari a Mazara del Vallo (Trapani) (4-03702) (risponde FERRI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	4406	PALMIERI: Per la concessione della pensione di guerra al signor Luigi Mazzetto di Rovigo, invalido a seguito di un incidente occorsogli in Ucraina (URSS) durante la seconda guerra mondiale (4-08405) (risponde GITTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) .	4412
MACERATINI: Per un intervento volto a risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico di Formia (Latina) (4-04161) (risponde FERRI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	44008	PARLATO: Sull'iniziativa assunta dall'ex sindaco di Napoli, onorevole Scotti, con particolare riferimento all'affidamento di lavori edilizi senza regolare gara d'appalto (4-00415) (risponde GASPARI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)	4413

PAG.	PAG.
<p>PARLATO: Per la istituzione presso la capitaneria di porto di un servizio per il controllo dell'altezza metacentrica delle navi in partenza od in arrivo, al fine di garantire le condizioni di assoluta sicurezza (4-05490) (risponde PRANDINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>) 4414</p> <p>PARLATO: Sull'avvio di eventuali procedimenti giudiziari nei confronti del presidente del CNR dottor Rossi Bernardi per aver adottato un comportamento discriminatorio ai danni della dottoressa Giuliana Agricola, dirigente superiore dell'ente (4-06843) (risponde RUBERTI, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>) 4416</p> <p>PARLATO: Per un intervento volto ad appurare la rispondenza dei requisiti del natante <i>Elcomare</i> alle norme di sicurezza della navigazione (4-08937) (risponde PRANDINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>) 4418</p> <p>PARLATO: Per un intervento volto a garantire il diritto allo studio nella provincia di Terra di Lavoro (Caserta), con particolare riferimento al problema della sede del liceo scientifico Garofano, dell'istituto tecnico industriale Giulio Cesare Falco e dell'istituto magistrale Salvatore Pizzi di Capua (4-10990) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 4419</p> <p>PELLEGATTA: Sull'esito del ricorso per pensione di guerra presentato alla Corte dei conti da Mario Aramini di Milano (4-10544) (risponde GITTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 4420</p>	<p>PIRO: Sull'opportunità di effettuare nelle scuole una campagna di informazione sull'AIDS e sulla sieropositività, anche in relazione all'emarginazione subita dal piccolo Phaedra Casadio di Ravenna all'interno della struttura scolastica (4-11405) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 4420</p> <p>PROCACCI: Sul giudizio del Governo in relazione all'iniziativa promossa dal Movimento per la vita concernente l'indizione di un concorso nelle scuole pubbliche e private sul tema dell'aborto (4-11726) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 4421</p> <p>RONCHI: Per il ritiro della circolare ministeriale del 14 aprile 1988 e per l'assunzione di iniziative volte ad eliminare le limitazioni relative al vitto ed all'alloggio poste agli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile presso gli enti convenzionati (4-08305) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>) 4422</p> <p>RONCHI: Per il ritiro della circolare ministeriale del 14 aprile 1988 e per l'assunzione di iniziative volte ad eliminare le limitazioni relative al vitto ed all'alloggio poste agli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile presso gli enti convenzionati (4-10056) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>) 4423</p> <p>RONCHI: Per la sollecita riconferma della pensione spettante alla signora Gioconda Invernizzi di Treviglio (Bergamo) (4-11001) (risponde GITTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 4424</p> <p>RUSSO FRANCO: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire che la messa in vendita di biglietti per con-</p>

	PAG.		PAG.
certi sia vincolata al rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del concerto stesso (4-08343) (risponde ROSSI DI MONTELERA, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>)	4425	STEGAGNINI: Per l'apertura di una rappresentanza commerciale italiana a Taipei (Taiwan) (4-10602) (risponde BONALUMI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	4427
SAMÀ: Sulla mancata definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Franceschina Napoli di Strongoli (Catanzaro) (4-10103) (risponde GITTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) .	4426	TOMA: Sulla mancata definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Stefano Artemio di Casarano (Lecce) (4-10006) (risponde GITTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	4428
SOSPIRI: Per la sollecita definizione della pratica di riversibilità della pensione di guerra intestata a Filomena Corazza residente a Corfinio (L'Aquila) (4-10286) (risponde GITTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	4426	TRANTINO: Per l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale e per l'eliminazione delle disparità attualmente esistenti in materia di trattamento pensionistico tra le varie categorie del personale della scuola (4-10332) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4429

ARNABOLDI, RUSSO FRANCO E TAMINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che

il movimento per la vita e l'Irdal hanno promosso in varie scuole del Lazio, Umbria e Toscana un concorso dal titolo « La mia vita prima di nascere », patrocinato dallo stesso Ministero e dal sindaco di Roma;

la sponsorizzazione del concorso è un fatto grave perché costituisce l'avallo per una iniziativa di programma privato contro una legge dello Stato e contro la volontà popolare manifestata nei risultati di una consultazione referendaria e perché il concorso rappresenta il chiaro tentativo di manipolare le coscienze dei bambini in modo altamente deseducativo, spingendoli ad uniformarsi a delle idee imposte attraverso la promessa di un premio —:

quali valutazioni dà il Governo su tale iniziativa e se ritiene che sia lecito il patrocinio del Ministero della pubblica istruzione;

se il Ministero della pubblica istruzione, a qualsiasi titolo, oltre a favorire l'iniziativa in questione, l'ha anche finanziata. (4-11703)

RISPOSTA. — Il concorso cui ha fatto riferimento l'interrogante è stato considerato occasione per consentire agli alunni di esprimere il proprio pensiero sul tema della vita. Tale valutazione, così come avviene per tante altre iniziative programmate e sottoposte all'esame di questo Ministero, è stata compiuta senza alcuna preconcetta considerazione che l'argomento oggetto del concorso potesse costituire fonte di pressione o mo-

mento di scontro, tale da interferire in una serena formazione dei giovani. Invero, il tema proposto, così come formulato, non è risultato averé, come in effetti non ha, alcun collegamento con l'interruzione della gravidanza; esso è stato ritenuto occasione pura e semplice per sollecitare l'estro dei giovani a manifestare in modo sereno e spassionato, come avviene per tante altre esercitazioni pratiche proposte alla loro attenzione, il proprio pensiero sul tema della vita e per consentire agli stessi di usare la fantasia per l'immaginarsi prima di nascere e mostrare, quindi, cosa in concreto fossero capaci di esprimere sull'argomento.

Per le considerazioni di cui sopra all'iniziativa in questione, come a tante altre promosse dai più svariati centri culturali e sociali comunque dirette alla scuola, è stato concesso il patrocinio di questo Ministero, che, è bene sottolinearlo, non costituisce in alcun modo sponsorizzazione dell'iniziativa medesima, né veicolo di propaganda della stessa. Il patrocinio non comporta, infatti, in tutti i casi in cui viene accordato, compreso quello che qui interessa, alcuna autorizzazione a divulgare e pubblicizzare nelle scuole le iniziative assunte. Per conseguire tale risultato è necessario un apposito atto informativo — una circolare — che nel caso in esame non vi è stato, con il quale, nel portare a conoscenza delle scuole le iniziative cui potrebbero eventualmente essere interessate, viene in ogni caso rimesso agli organi collegiali di deliberare circa il seguito da fornire alle medesime.

A quanto sopra premesso consegue che, pur in presenza del patrocinio ricevuto, l'ente promotore dell'iniziativa oggetto dell'interrogazione parlamentare — il Movimento per la vita ambrosiano — per ottenere il coinvolgi-

mento delle scolaresche non poteva in alcun modo prescindere dall'assumere contatti con le istituzioni scolastiche interessate, le quali, com'è noto, hanno i mezzi autonomi e autorevoli per decidere in merito: gli organi collegiali che sono i soli deputati a valutare dal punto di vista educativo l'opportunità di dar corso o meno ad iniziative che possono interessare gli alunni. Se poi gli organizzatori delle iniziative comunque proposte dovessero direttamente interessare, per la realizzazione delle medesime, gli insegnanti, non può in proposito essere sottovalutata la responsabilità che al riguardo incombe su questi ultimi. Ad essi, pur nel contesto della riconosciuta libertà di educatori, compete in ogni caso di operare scelte oculate e misurate e di non compiere deroga alcuna agli obblighi cui risultano legati, oltre che verso gli alunni, nei confronti dell'unità scolastica alla quale sono addetti.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

BAGHINO. — *Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere*

se è vero che a causa della emergenza per il grave inquinamento risultante nel golfo di La Spezia sabato e domenica scorsi si sono dovute impiegare ben 5 unità S.V. Tender Gela - S.V. Mila Service - R.r.e. Colibri - di stanza in Liguria nonché il rimorchiatore Tucano e B.D. Squalo Blu, di stanza in Toscana, per il contenimento ed il recupero di una notevole quantità di idrocarburi fuoriusciti da una condotta sottomarina e che avevano provocato un maxi inquinamento nel golfo;

se è vero che nello stesso tempo essendosi verificata un'altra emergenza a Imperia si è dovuto inviare colà il B.D. Eco S. Giusto di stanza a Genova e successivamente dirottare la S.V. Aquila di stanza nell'arcipelago toscano, ed è rimasta sguarnita una notevole parte della costa ligure;

pertanto, per sapere se ciò non dimostri la giustezza dei precedenti rilievi tendenti a rinforzare l'assegnazione dei mezzi alla Liguria o quanto meno a far dichia-

rare dal Ministero l'opzione estiva per il B. D. Eco Levante come previsto dalla convenzione. (4-07936)

RISPOSTA. — *Le unità antinquinamento, cui fa riferimento l'interrogante, sono state dislocate in modo tale da coprire tutta la zona rientrante nell'ambito della giurisdizione del centro operativo dell'alto Tirreno, che comprende la Liguria e la Toscana. L'impiego di tali unità antinquinamento avviene in base ad una pianificazione fatta dallo stesso centro operativo, improntata al soddisfacimento di una duplice esigenza di tener conto delle zone a più alto rischio e di consentire una rapida convergenza di più unità in uno stesso punto, ove abbiano a verificarsi situazioni di emergenza.*

Pertanto, un incremento di mezzi antinquinamento nelle zone costiere della Liguria, come pure l'opzione estiva del battello disinquinante Eco Levante per la Liguria, saranno valutati in sede di nuova pianificazione che andrà ad effettuare il centro operativo dell'alto Tirreno alla luce delle esperienze acquisite in proposito e di sopravvenuta individuazione di zone a rischio.

Il Ministro della marina mercantile: PRANDINI.

BIONDI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere quali iniziative si intende assumere nei riguardi del personale scolastico in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 penalizzato dall'esclusione dai benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo tale data. L'esclusione è stata sancita dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, ma la Corte costituzionale ha riconosciuto con sentenza n. 504 del 5 maggio 1988 l'illegittimità proprio della norma in questione.* (4-11434)

RISPOSTA. — *La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - al cui esame la questione è stata sottoposta, ha ritenuto che la riliquidazione del trattamento pensionistico, a favore del personale sopra considerato, sia già stata*

prevista dall'articolo 7 della legge del 17 aprile 1985 n. 141 che, in relazione alle disponibilità finanziarie all'epoca disponibili, aveva fissato la decorrenza dei relativi benefici in ragione del 50 per cento dal 1° gennaio 1986 e, per il restante 50 per cento, dal 1° gennaio 1987. Di conseguenza, un'eventuale retrodatazione dei benefici in parola comporta, secondo l'avviso della stessa Presidenza del Consiglio, un'apposita norma di legge, che modifichi la disposizione contenuta nel succitato articolo 7. La questione è al momento all'attenzione del Ministero del tesoro per la predisposizione di un nuovo schema di disegno di legge, con il quale dovrà essere assicurata la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della summenzionata sentenza.

Per la rapida emanazione di tale provvedimento non si mancherà di intervenire nelle competenti sedi decisionali.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

CASINI CARLO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso

che l'istituto professionale femminile di Stato « Lucrezia Tornabuoni » di Firenze, da sempre situato nel cuore della città, rappresenta un elemento importante nella tradizione culturale e professionale della stessa, grazie anche all'esperienza accumulata in 70 anni per merito di qualificati docenti fra cui artisti di chiara fama, come dimostrato con evidenza dal flusso sempre crescente di giovani alunni e dai risultati conseguiti annualmente sia agli esami di maturità e qualifica, sia nel campo professionale;

che da anni si pone il problema della ristrutturazione della sede principale di via Santo Spirito (Palazzo Rinuccini) che ha sempre visto sorda la Giunta comunale di Firenze, la quale ha sempre risposto con vane promesse fino al punto che i vigili del fuoco hanno intimato al 31 dicembre 1988 l'allontanamento dallo stesso palazzo, per misure di sicurezza, di n. 41 classi che

dovranno essere sistemate in edifici di scuole periferiche, con evidenti danni didattici e disagi alle componenti scolastiche (attualmente la scuola funziona con doppi turni);

che il Ministero della pubblica istruzione ha stanziato lire un miliardo e duecento milioni in data 12 ottobre 1988 al fine di ristrutturare la suddetta scuola ed ovviare al disagio dei doppi turni, davanti all'inerte atteggiamento degli amministratori locali —:

se non ritenga di sollecitare, nell'ambito dei propri poteri, l'amministrazione comunale fiorentina affinché presenti, senza ulteriore ritardo, il progetto di ristrutturazione di Palazzo Rinuccini che, fatte salve le norme di sicurezza, garantisca il reintegro di almeno 25 classi nel palazzo stesso e il ritorno nel cuore della città della famosa scuola di moda fiorentina. (4-10052)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sia direttamente sia per il tramite del provveditore agli studi di Firenze, non ha mancato di intervenire, presso i competenti enti locali, per sollecitare la ristrutturazione dell'edificio sede dell'istituto professionale femminile L. Tornabuoni di quel capoluogo. Il Ministero, infatti, non ignora che la sede centrale dell'istituto, in via Santo Spirito, mal si presta, per le sue precarie strutture, ad ospitare le classi che attualmente vi funzionano, anche se il numero delle stesse è alquanto diminuito sia a seguito dell'autonomia concessa dal 1° settembre 1988 alla succursale di viale Guidoni, sia per effetto del reperimento, d'intesa con l'amministrazione comunale, di un altro locale ubicato in via San Donato. Nell'intento, comunque, di acquisire dettagliate notizie in ordine all'iter procedurale del mutuo, per l'importo di un miliardo e duecento milioni di lire, che il comune di Firenze è stato autorizzato a contrarre ai sensi della legge n. 488 del 1986, per la ristrutturazione dell'edificio in questione, questa Amministrazione ha rivolto apposita richiesta alla regione Toscana, con nota del 21 febbraio 1989 n. 433. In riscontro a tale nota il comune di Firenze, con lettera

dell'assessore ai lavori pubblici del 15 marzo 1989 n. 58/59, ha reso noto che la domanda relativa al finanziamento di cui alla suddetta legge — per il quale quella giunta municipale ha approvato il prescritto progetto con provvedimento del 3 gennaio 1989 n. 358/2 — è stata inoltrata alla Cassa depositi e prestiti in data 5 gennaio 1989 e depositata in data 7 gennaio 1989, ossia entro i termini regolamentari in materia previsti.

Si ritiene, pertanto, che la questione sollevata sia avviata a buon fine e, affinché ciò avvenga, il provveditore agli studi di Firenze non mancherà di vigilare e svolgere opera di sensibilizzazione su quella civica amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

CAVERI. — Al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che

l'articolo 8 della legge 828/1982 sulla ricostruzione del Friuli prevede l'istituzione, a Udine, di un Centro Sismologico in grado non solo di raccogliere i dati relativi ai fenomeni sismici, ma anche di elaborarli;

attualmente tale Centro si trova in una situazione di obiettiva difficoltà nello svolgere il compito che gli era stato assegnato, per mancanza di attrezzature e di personale (infatti il Geofisico di Trieste, dal quale il Centro dipende, ha recentemente acquistato una palazzina nella quale è stata posta la sede del Centro; una parte dell'attrezzatura, però, si trova ancora nella Casa della Contadinanza, sul piazzale del castello di Udine, e nella struttura lavorano attualmente solo quattro persone, di cui soltanto una è ricercatore);

è all'esame del Parlamento il progetto di legge di riordino dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, dal quale il Centro di Udine dipende;

si ritiene necessario che il Centro sismologico di Udine venga finalmente

messo nella condizione di poter operare secondo quanto stabilito dalla legge costitutiva, anche considerata l'importanza che lo studio dei fenomeni sismici ha per il Friuli e l'intero paese —

quali finanziamenti finalizzati al Centro di Udine ha ottenuto l'OGS di Trieste e quale destinazione abbiano avuto;

se il ministro non ritenga che, in concomitanza con il riordino dell'OGS di Trieste, sia opportuno prevedere per il Centro di Udine una sua precisa autonomia, magari all'interno dell'Istituto Geofisico nazionale. (4-11624)

RISPOSTA. — Attualmente, presso la VII Commissione è istituito un Comitato ristretto con l'incarico di elaborare un testo che raccolga le indicazioni emergenti dal disegno di legge n. 2475 d'iniziativa del Governo riguardante: Norme per il riordino dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (OGS), e delle proposte nn. 530, 1728, 3226 di stesso oggetto d'iniziativa rispettivamente dei gruppi democristiano, comunista, socialista. In questo contesto è stata presa in esame la posizione del centro sismologico di Udine, nato in forza dell'articolo 8 della legge n. 828 del 1982.

In considerazione dell'organizzazione in unità organiche dell'OGS per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, si pensa di assegnare al centro di Udine compiti di ricerca sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale. Poiché per il provvedimento di riordino dell'OGS, nell'ipotesi all'esame del Comitato ristretto, prevede forme di autonomia finanziaria e contabile in favore delle unità organiche, il centro verrebbe a godere di tale autonomia. Per quanto riguarda i finanziamenti, gli unici ottenuti dall'OGS, con specifica finalizzazione al centro di Udine, sono quelli previsti dal richiamato articolo 8 della legge 11 novembre 1982, n. 828. I predetti finanziamenti sono stati spesi, o stanno per esserlo, per realizzare gli investimenti necessari per dare attuazione al disposto della norma, e precisamente: per la realizzazione delle quattro stazioni in Carnia e per la trasformazione della rete da analogica a digitale, sono state

installate apparecchiature, comprendenti tra l'altro il sistema di acquisizione dei dati, il cui costo ammonta a lire 510 milioni; per l'acquisto della sede e per il suo adattamento alle esigenze funzionali del centro è stata spesa la somma di lire 519 milioni, di cui 462 milioni per l'acquisto della sede; per l'acquisto delle apparecchiature per la elaborazione dei dati digitali e per la digitalizzazione dei vecchi dati analogici e dell'arredo è stata spesa la somma di lire 120 milioni.

Attualmente è in corso l'installazione del traliccio e delle antenne con una ulteriore spesa di lire 190 milioni.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica: RUBERTI.

CIMA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i rapporti con il Parlamento. — Per sapere — premesso

che dal 2 luglio 1987, giorno di inizio della X legislatura, al 31 luglio 1988 l'interrogante ha presentato, come prima firmataria, complessivamente 78 (settantotto) interrogazioni a risposta scritta a diversi Ministri e allo stesso Presidente del Consiglio;

che, fra queste, soltanto 13 hanno ricevuto, a tutt'oggi, una risposta, peraltro non sempre soddisfacente;

che dal 31 luglio ad oggi sono trascorsi quasi 4 mesi in cui sono state presentate altre interrogazioni, rimaste tutte senza risposta salvo una —:

quali iniziative si intendono mettere in atto per porre fine alla diffusa abitudine di impiegare tempi lunghissimi per rispondere alle interrogazioni, con la conseguenza di svilire un importante strumento di esercizio dell'attività parlamentare.

(4-10216)

RISPOSTA. — Si è in più occasioni richiamata l'attenzione dei diversi ministri in ordine alla necessità di rispettare i termini previsti dai regolamenti parlamentari. Tutta-

via, si ritiene di dover segnalare che non sempre le amministrazioni interessate riescono ad ottenere in tempi brevi le notizie necessarie per rispondere alle numerose interrogazioni presentate da deputati e senatori: molte volte, infatti, gli elementi per una puntuale risposta devono essere forniti da altre amministrazioni, da uffici periferici o da enti pubblici; ed è sufficiente che uno di questi non sia tempestivo nel comunicare le chieste informazioni, perché si verifichino i ritardi che l'interrogante ha evidenziato.

Si assicura, comunque, che si opererà ulteriormente, affinché sia dato puntuale adempimento alle disposizioni regolamentari concernenti la materia.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: MATTARELLA.

DEL DONNO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che la pratica di pensione di guerra riguardante la signora De Lillo Giovanna, orfana di Savino, nata a Caparelle (Foggia) il 26 luglio 1916, posizione istanza n. 807988/1, partita di pensione 1212765, concessa con decreto n. 13782 del 16 novembre 1987 —:

in base a quali ragioni riceve appena lire 40.000 mensili, mentre altri, in casi simili, percepiscono oltre 200.000 lire mensili. (4-09378)

RISPOSTA. — Con il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, è stata introdotta una nuova condizione per il riconoscimento del diritto alla pensione di guerra od a quella di reversibilità (tabelle G ed N) a favore degli orfani maggiorenni inabili, quella cioè riguardante il possesso di un reddito annuo complessivo accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, inferiore ad un determinato limite (articoli 45, 51 e 70). A tutela dei diritti quesiti degli orfani che non si fossero trovati in tale situazione, l'articolo 135 del testo unico ha istituito il ridotto trattamento economico di cui alle tabelle I ed L, da corrispondere però solamente nel caso che il relativo diritto derivi da fatto avvenuto prima della data di entrata in

vigore del testo unico medesimo. Si sono avuti così nei riguardi degli orfani maggiori inabili due diversi trattamenti economici, da corrispondere alternativamente, a seconda che tali soggetti fossero o meno in possesso del cennato requisito economico.

Nel caso di specie, essendo la signora Giovanna De Lillo titolare di altri due trattamenti pensionistici — il cui importo complessivo supera i limiti fissati dal sopracitato articolo 70 e successive modificazioni — essa ha diritto al trattamento pensionistico di cui alla tabella I, che è stato regolarmente concesso dalla direzione provinciale del tesoro di Foggia con la determinazione direttoriale del 16 novembre 1987 n. 13782 (importo annuo di lire 480 mila).

Si precisa che il trattamento economico di cui alla suddetta tabella I non rientra tra quelli soggetti ad adeguamento automatico.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: GITTI.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere, in relazione alla pratica n. 76133 per la pensione di guerra del soldato Tarantino Mariano deceduto in Croazia nel 1943, tenuto conto che la sorella Tarantino Loreta nata a Carapelle (Foggia) il 24 febbraio 1925, domiciliata a Foggia, inoltrò domanda di reversibilità il 25 giugno 1984, e sottoposta a visita presso l'ospedale militare il 7 ottobre 1986 fu dichiarata inabile per 4 anni dalla stessa data del 7 ottobre 1986. L'interessata dichiarò che da anni era inabile e quindi bisognava spostare la data almeno al giorno dell'inoltro della domanda e a distanza di due anni la pratica giace vittima della burocrazia, quali motivi ostino ad una sollecita definizione della pratica in breve spazio di tempo. (4-10109)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di guerra, relativa alla signora Loreta Tarantino, risulta definita da questa Amministrazione. Infatti, in data 16 gennaio 1989 è stata emessa nei confronti della suddetta, in qualità di collaterale del caduto Mariano, la determinazione n. 1477021, concessiva di*

trattamento economico di guerra nella misura della tabella I dal 7 agosto 1986 al 6 agosto 1990 e non dalla domanda datata 28 maggio 1984, in quanto non riconosciuta inabile da quest'ultima data. La suddetta determinazione è stata trasmessa, in data 16 gennaio 1989, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione (articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

Si assicura l'interrogante che appena intervenuta detta approvazione, la cennata determinazione sarà trasmessa, unitamente agli atti di pagamento, alla competente direzione provinciale del tesoro di Foggia per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: GITTI.

DEL DONNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quale seguito ha avuto l'esposto inviato al Presidente del Consiglio dei ministri e al procuratore della Repubblica di Potenza, al provveditore agli studi, al comandante la stazione di Banzi sul non lodevole funzionamento della scuola materna di Banzi (Potenza) che funziona con iscritti fittizi non frequentanti. Detta scuola funziona con 14 bambini frequentanti con 30 iscritti fra i quali cinque di Genzano di Lucania, uno residente a Bologna, tre con età inferiore ai tre anni;

dal ministro della pubblica istruzione se non ritiene che la situazione in cui versa la scuola non serva di fatto altro che a giustificare la presenza di quattro insegnanti, due per ogni sezione, con un bidello, una inserviente e fra poco anche un cuoco. (4-11372)

RISPOSTA. — *Il competente provveditore agli studi di Potenza, a seguito dell'esposto, di cui è cenno nell'atto parlamentare in parola, ha incaricato un ispettore tecnico periferico d'effettuare i necessari accerta-*

menti presso la scuola materna statale di Banzi, dipendente dalla direzione didattica di Genzano di Lucania. L'esito di detti accertamenti ha rilevato che per l'anno scolastico 1988-1989 sono stati regolarmente iscritti alla succitata scuola 30 allievi. Agli inizi del 1989, tuttavia, sei allievi non hanno più frequentato la scuola in parola in quanto due alunni si sono trasferiti presso la scuola materna di Genzano di Lucania, sede della direzione didattica da cui dipende Banzi, un allievo si è trasferito in altra provincia e tre alunni sono risultati assenti nel periodo successivo alle festività natalizie.

Gli allievi frequentanti la scuola materna statale sono risultati, pertanto, in numero di 24. Sulla base di detti accertamenti il competente provveditore agli studi di Potenza ha disposto con provvedimento in data 28 febbraio 1989, la soppressione di una delle due sezioni di scuola materna ivi funzionanti, a decorrere dal 1° settembre 1989. Per effetto dell'accorpamento degli alunni in un'unica sezione le due docenti della sezione soppressa sono state poste a disposizione della direzione didattica per le supplenze temporanee.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

FIORI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere le ragioni per cui il Ministero della pubblica istruzione non ha ancora dato applicazione alla sentenza n. 504/88 della Corte costituzionale che ha disposto l'estensione, a tutti i dipendenti della scuola collocati in quiescenza il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979 dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data.

(4-11555)

RISPOSTA. — La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica — al cui esame la questione è stata sottoposta, ha ritenuto che la riliquidazione del trattamento pensionistico, a favore del personale sopra considerato, sia già stata prevista dall'articolo 7 della legge del 17 aprile 1985 n. 141 che, in relazione alle disponibilità finanziarie all'epoca disponi-

bili, aveva fissato la decorrenza dei relativi benefici in ragione del 50 per cento dal 1° gennaio 1986 e, per il restante 50 per cento, dal 1° gennaio 1987.

Di conseguenza, un'eventuale retrodatazione dei benefici in parola comporta, secondo l'avviso della stessa Presidenza del Consiglio, un'apposita norma di legge, che modifichi la disposizione contenuta nel succitato articolo 7.

La questione è al momento all'attenzione del Ministero del tesoro per la predisposizione di un nuovo schema di disegno di legge, con il quale dovrà essere assicurata la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della summenzionata sentenza.

Per la rapida emanazione di tale provvedimento non si mancherà di intervenire nelle competenti sedi decisionali.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

LUCENTI E FINOCCHIARO FIDELBO. — Al Ministro della marina mercantile. — per sapere — premesso che

l'assessore alla cooperazione ed alla pesca della regione Sicilia ha vietato con decreto per tutta la durata dell'estate 1988 la pesca a strascico nel golfo di Catania e poi con altro decreto ha consentito dal settembre 1988 questo tipo di pesca soltanto oltre le 3 miglia;

questa seconda soluzione, ha comportato il continuo sconfinamento dei pescherecci a strascico all'interno delle tre miglia e la distruzione di molte reti e di attrezzi fissi di cui si servono gli addetti alla piccola pesca creando una situazione di forte tensione e conflittualità tra questi ultimi e gli esercenti lo strascico;

nell'esercizio della vigilanza si riscontra un insufficiente impegno della capitaneria di porto di Catania —:

se non ritiene di assumere con la massima urgenza provvedimenti per potenziare la vigilanza all'interno del golfo al fine di impedire l'esercizio della pesca a

strascico entro le tre miglia e per garantire l'esercizio del diritto alla pesca dei piccoli pescatori;

se non ritiene di intervenire per dare precise direttive alla capitaneria di porto di Catania al fine di un impegno deciso nell'esercizio della vigilanza. (4-11172)

RISPOSTA. — *La Regione siciliana è titolare di autonomo potere legislativo in materia di pesca marittima, in forza dell'articolo 14 del proprio statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e la normativa adottata nell'estate del 1988, allorché la Regione vietò la pesca a strascico nell'intero golfo di Catania, ha configurato, di fatto per la marineria locale, un fermo temporaneo di tale tipo di pesca, non praticabile al di fuori del golfo ove i fondali superano i 600 metri. Attualmente, come rilevato dagli interroganti, nel golfo di Catania la pesca a strascico è vietata entro le tre miglia dalla costa. Tale norma è più restrittiva di quella vigente in campo nazionale, che consente la pesca a strascico anche entro le tre miglia, laddove i fondali sono superiori a 50 metri (articoli 111 regolamento pesca marittima, decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968), e, pertanto, assicura una maggiore protezione all'ambiente marino e agli interessi dei pescatori della piccola pesca.*

Sempre nel golfo di Catania, nel corso del 1988 i mezzi navali della locale capitaneria hanno contestato 52 verbali di contravvenzione e accertamento per infrazioni a norme in materia di pesca. Ulteriori 37 verbali sono stati elevati da tutte le altre forze di polizia che operano, nella zona, con mezzi navali e cioè finanza, carabinieri e polizia di Stato. Le reti per pesca a strascico sequestrate sono state complessivamente 13. Non può, pertanto, condividersi l'affermazione di un insufficiente impegno nella vigilanza da parte della capitaneria di Catania che ha conseguito risultati rilevanti nel corso dell'intero anno 1988, pur disponendo soltanto di due motovedette costiere, per di più vincolate entrambe al compito primario del soccorso aeroportuale. Questo vincolo comporta che le predette unità possono allontanarsi dalla

zona dell'aeroporto solo nelle poche ore in cui non vi è traffico aereo.

A partire dal mese di febbraio 1989 è rientrata in servizio presso la capitaneria di Catania, la motovedetta veloce d'altura CP 237. Pertanto, nel corso dell'anno 1989, sarà disponibile a tempo pieno un mezzo di elevate caratteristiche, appositamente realizzato ed equipaggiato per il servizio di polizia marittima e senza incorrere nelle restrizioni operative di cui si è detto sopra. La capitaneria di Catania ha pertanto già pianificato una più intensa attività di vigilanza pesca con i propri mezzi, senza per altro prescindere dal contributo, sempre prezioso, delle altre forze di polizia che operano con mezzi navali.

C'è comunque da dire che una soluzione definitiva e affidabile del problema dello sconfinamento sotto costa dei motopeche-recci con reti a strascico non può essere fondata sulla sola attività repressiva, particolarmente in un contesto quale quello del golfo di Catania, caratterizzato da una intensa attività di pesca. Il problema potrà trovare adeguata risposta dopo aver accertata l'esistenza dei presupposti scientifici necessari con la realizzazione di zone protette mediante messa in opera di barriere sottomarine che hanno il duplice effetto di impedire la pesca a strascico in zone non consentite e di favorire la riproduzione della fauna ittica, con effetto moltiplicatore delle risorse biologiche marine.

Il Ministro della marina mercantile: PRANDINI.

MACERATINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno. — Per sapere — premesso*

che in forza dell'articolo 7 del decreto-legge 397/81 in Mazara del Vallo è stato realizzato un programma per la costruzione di circa 400 alloggi popolari;

che alla formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi ha provveduto una commissione presieduta da un magistrato;

che nell'assegnazione degli alloggi sono state operate gravi ingiustizie al

punto che a nuclei familiari di pochi componenti sono stati assegnati alloggi di maggiore superficie di quelli assegnati a nuclei familiari numerosi;

che sull'argomento i consiglieri comunali di Mazara del Vallo Cristaldi e Norrito hanno presentato apposita interrogazione rivolta al sindaco di Mazara del Vallo con la quale si chiedevano le ragioni di dette ingiustizie senza che a tale interrogazione il sindaco abbia finora dato risposta;

che sull'argomento il deputato regionale della Sicilia Cristaldi ha presentato apposito atto ispettivo rivolto al presidente della regione per conoscere quali interventi intendeva svolgere per l'accertamento dei fatti senza che tale atto abbia ottenuto riscontro;

che sullo stesso argomento lo stesso parlamentare regionale della Sicilia ha presentato esposto al signor prefetto di Trapani al fine di suscitare un intervento che potesse rendere giustizia ai cittadini discriminati senza che tale esposto abbia sortito alcun risultato nonostante un successivo colloquio tra l'onorevole Cristaldi ed il prefetto di Trapani —:

quali indagini intendono svolgere, nell'ambito delle loro competenze, al fine di accertare eventuali responsabilità, tenuto anche conto che regolari esposti presentati presso la Procura della Repubblica di Marsala sono ancora infruttuosi.

(4-03702)

RISPOSTA. — *Da notizie fornite dal comune di Mazara del Vallo (Trapani) risulta che il numero degli alloggi popolari da assegnare era così costituito: con cinque vani abitabili, n. 162; con quattro vani abitabili, n. 60; con tre vani abitabili, n. 72; con due vani abitabili, n. 60, per un totale di 354 vani. Tale numero, di seguito alla riserva effettuata dal comune e all'assegnazione degli alloggi per opzione con precedenza assoluta, per come stabilito per entrambe le riserve con il bando di concorso, si è ridotto a 332 e precisamente: con cinque vani, vani abitabili 153; con quattro vani,*

vani abitabili 55; con tre vani, vani abitabili 67; con due vani, vani abitabili 57.

Le famiglie convocate in numero di 332, si sono ridotte a 323 per la rinuncia di 9 cittadini. Il nucleo familiare di tali famiglie è risultato così costituito: con 10 componenti, n. 2; con 9 componenti, n. 1; con 8 componenti, n. 4; con 7 componenti, n. 17; con 6 componenti, n. 32; con 5 componenti, n. 86; totale n. 142 con 5 o più componenti.

Le assegnazioni di detti alloggi si sono svolte in base alla graduatoria definitiva, in adunanza pubblica e nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 e richiamate nel bando di concorso. Si deve tuttavia far presente che nel corso dell'assegnazione si sono presentati casi particolari ai quali si è data soluzione sempre nel rispetto della legge e tenuto conto di compensazioni in senso contrario e precisamente: cittadini che preoccupati del canone di locazione o che interessati a sistemarsi nella stessa palazzina di altro nucleo familiare loro parente od affine o che per altre ragioni non desideravano abitare in una data palazzina, optavano per un alloggio più piccolo, prima che si giungesse all'ultimo giorno di convocazione; nuclei familiari di due persone non sempre costituito da soli coniugi, ma in alcuni casi da un genitore o da un altro figlio di sesso diverso reclamavano la scelta di un appartamento con tre vani ai sensi di legge (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972). Tutto ciò veniva per altro portato a conoscenza di tutti i convocati unanimemente e preventivamente acconsentivano all'assegnazione degli alloggi. Va infine precisato che ad un assegnatario (n. 299 della graduatoria) è stato dato un alloggio di due vani, pur avendo un nucleo familiare di cinque componenti in quanto convocato il 16 ottobre 1987, ultimo giorno per il quale risultavano convocati i cittadini compresi dal n. 281 al n. 340 della graduatoria, si è presentato in data 5 novembre 1987 senza aver fatto pervenire alcuna giustificazione in proposito.

Comunque va inoltre precisato che dopo l'ultimazione delle operazioni di scelta degli alloggi da parte degli assegnatari e prima dell'adozione della relativa delibera di giunta

del 19 novembre 1987 n. 3455 si è riunita l'assemblea di tutti gli assegnatari ed in quella sede tutti i partecipanti hanno espresso la massima soddisfazione per i risultati conseguiti in sede di assegnazione degli alloggi, si ribadisce, sia secondo l'ordine di graduatoria sia sulla scorta della documentazione prodotta dagli interessati e sia nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972.

Il Ministro dei lavori pubblici: FERRI.

MACERATINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della sanità e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso

che il problema idrico continua a suscitare costante allarme a Formia (Latina);

che ormai al fetore e al pessimo sapore che contraddistingue l'acqua erogata in città a causa della continua e abbondante immissione di cloro, si è ultimamente aggiunta la tipica colorazione marrone che l'acqua cosiddetta potabile assume al minimo scroscio di pioggia;

che l'attesa del completamento dei lavori di costruzione del nuovo acquedotto, a seguito della utilizzazione delle nuove falde acquifere trivellate ad oltre 70 metri di profondità sul monte Mola, dura ormai da anni —:

quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere — anche in via sostitutiva — affinché questo problema, già ripetutamente segnalato, sia in breve tempo risolto per consentire in tal modo alla cittadinanza di Formia di usufruire con regolarità di questo elementare e indispensabile servizio pubblico. (4-04161)

RISPOSTA. — *Le funzioni relative all'approvvigionamento idrico degli abitati, mediante impianti di acquedotto di dimensione locale o regionale, sono state trasferite alle regioni interessate. Si precisa, inoltre, che la legislazione vigente in materia non prevede*

l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di questo Ministero.

Il Ministro dei lavori pubblici: FERRI.

MATTEOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

il decreto del Presidente della Repubblica n. 426 viene utilizzato da un numero sempre più crescente di provveditorati agli studi per sopprimere circoli didattici;

da codesta logica non è immune il provveditorato agli studi di Arezzo che ha proposto la soppressione del 2° circolo didattico di Montevarchi;

il 2° circolo didattico di Montevarchi fu istituito 30 anni fa;

il comune sta realizzando, grazie al piano regolatore generale, un grosso complesso scolastico;

tutte le famiglie degli alunni e gli insegnanti hanno richiesto che non sia soppresso; *la ratio* del decreto del Presidente della Repubblica in materia di contenimento della spesa della pubblica istruzione non può essere invocata per il circolo in questione —:

se non intenda, prima di prendere in esame la proposta di soppressione del 2° circolo didattico di Montevarchi inviata dal provveditorato agli studi di Arezzo in data 5 gennaio 1989 al Ministero della pubblica istruzione inviare sul posto un ispettore per acclarare le reali condizioni in cui opera il circolo onde evitare di pregiudicare il servizio scolastico nel comune toscano. (4-10937)

RISPOSTA. — *Il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 322 convertito con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, com'è noto ha, tra l'altro, previsto la definizione di un piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche ed educative. L'articolo 2*

del provvedimento legislativo in parola dispone, infatti, che a partire dall'anno scolastico 1989-90. Si dovrà procedere ad un graduale ridimensionamento delle unità scolastiche ed educative secondo i parametri fissati dalla medesima norma; per i circoli didattici si richiedono almeno 50 posti di insegnamento, compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna. In sede di elaborazione di detto piano il provveditore agli studi di Arezzo, valutata la situazione esistente nel comune di Montevarchi ha ritenuto di dover riprendere in esame la proposta già da tempo formulata da una apposita commissione composta da rappresentanti dell'amministrazione locale e scolastica, di soppressione di uno dei tre circoli didattici presenti nel comune. La scelta del secondo circolo è stata determinata dalla entità numerica del personale docente dipendente ivi comprese le insegnanti di scuola materna. In conformità di quanto proposto dal provveditore agli studi di Arezzo questo Ministero, quindi, con decreto del 24 marzo 1989, ha disposto la soppressione, a decorrere dall'anno scolastico 1989-90 del circolo in parola.

Si ritiene di dover far presente, tuttavia, che il provvedimento in parola non pregiudica in alcuno modo gli allievi con continueranno a frequentare nella medesima sede e con i medesimi docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

MILANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro. — Per sapere — premesso che l'ASST (Azienda di Stato per i servizi telefonici) nel 1986 ha chiuso il bilancio con un attivo di 228,138 miliardi, malgrado la notevole carenza di mezzi istituzionali (decentramento, attuazione ragionerie, soppressione finanziamento di 5.000 miliardi dalla prima scrittura della finanziaria 1988, ecc.), e il ritardo nell'attuazione dei programmi di ristrutturazione —:

come mai pur in presenza di volontà manifestate da parte di tutte le forze

politiche di procedere ad una riorganizzazione delle telecomunicazioni, il Governo continui a non presentare un proprio disegno di legge, che preveda gli strumenti idonei a consentire all'ASST di non perdere ulteriore terreno e competitività nei confronti dell'imprenditoria privata nazionale e internazionale nel campo delle telecomunicazioni. (4-03809)

RISPOSTA. — È stato recentemente approvato dal Consiglio dei ministri uno schema di disegno di legge recante: Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni che prevede una diversa e più funzionale organizzazione del servizio di telecomunicazioni in Italia. In concreto tutti i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonché l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, vengono affidati in concessione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, ad una società operante nell'ambito delle partecipazioni statali: fanno eccezione al trasferimento i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica attribuiti all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, i servizi di radiodiffusione circolare ed i servizi radiomarittimi. La scelta della concessionaria, in sede di prima applicazione della legge, avverrà nell'ambito delle partecipazioni statali, secondo le direttive del ministro delle partecipazioni statali e sulla base di criteri generali proposti dallo stesso ministro, sentito il ministro delle poste e delle telecomunicazioni e deliberati dal comitato interministeriale per la programmazione economica. Alla società concessionaria faranno capo i rapporti attivi e passivi relativi ai servizi di telecomunicazioni trasferiti.

Quanto, invece, ai beni mobili, agli impianti, agli immobili sedi di impianti, di magazzini e di officine, oggi di proprietà dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni impiegati nei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, essi saranno acquisiti in proprietà da una società il cui capitale sarà interamente posseduto dall'IRI: la società subentrerà alle medesime aziende postelettrografiche anche nelle situazioni riguardanti i predetti beni e correlate a mutui

e anticipazioni. Un decreto del ministro delle poste e telecomunicazioni, dopo la ricognizione effettuata da apposita commissione, indicherà in dettaglio i rapporti da trasferire alla concessionaria nonché i beni e le corrispondenti attività e passività da cedere alla società dell'IRI, di cui si è detto sopra. Trattasi di trasformazione radicale ispirata a criteri privatistici che comporterà, dopo un breve periodo transitorio, modifiche allo stato giuridico del personale dipendente e che dovrebbe, altresì, essere mirata al conseguimento, sul piano gestionale, di una accresciuta efficienza operativa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMI.

MODUGNO E RUTELLI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere —

premessi che il ministro della sanità nella seduta della Camera dei deputati di martedì 26 luglio 1988, nell'ambito del dibattito sulle mozioni relative al problema dell'AIDS nel nostro paese, ha testualmente dichiarato che l'esclusione del professor Ferdinando Aiuti dalla commissione ministeriale sull'AIDS era dovuta al fatto che questi « impediva materialmente il funzionamento della commissione » —

a quali fatti e circostanze il ministro della sanità specificatamente si riferisce e quali atteggiamenti del professor Aiuti nel concreto hanno impedito il funzionamento della commissione. (4-07973)

RISPOSTA. — La commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) è stata istituita, con mandato annuale, dal decreto del ministro della sanità in data 9 gennaio 1987 ed ha, ovviamente, funzioni consultive. Il ministro, tuttavia, ha dichiarato di voler attenersi alle sue indicazioni, come a quelle della più qualificata voce collegiale scientifico-tecnica del nostro paese nel campo specifico. È, quindi, risultato fin dall'inizio indispensabile che tale organismo, proprio per la sua decisiva rilevanza propulsiva e per la tempestività degli interventi di politica e di

prevenzione sanitaria da promuovere nel delicato settore, fosse posto in condizione di operare regolarmente, con sufficiente armonia ed univocità di intenti e, conseguentemente, con efficacia di risultati, sia pure attraverso ogni necessario dibattito scientifico e tecnico.

L'inserimento in tale consesso del professor Fernando Aiuti, ordinario di immunologia clinica, era stato ispirato proprio dalla sua notevole e specifica qualificazione scientifica e dal suo ben noto impegno professionale nella lotta all'AIDS, l'una e l'altro mai da alcuno posti in discussione. Per questo lo stesso ministro, quale presidente della commissione, non aveva mancato di assecondare inizialmente il professor Aiuti anche nel sostegno di alcune tesi che, pure, come l'interessato ha avuto lealmente modo di riconoscere, suscitavano notevoli contrasti nei suoi colleghi. Ciò, non significa che la presidenza non abbia successivamente dovuto farsi consapevole della situazione di crescente, progressivo disagio, più volte manifestatagli, vissuta da diversi componenti nell'ambito della commissione fino al punto di ridursi ad evitare ogni attiva partecipazione al dibattito, e strettamente legata ad una serie di atteggiamenti del professor Aiuti. Non sono mancate reiterate esasperazioni polemiche dello stesso Aiuti e numerose dichiarazioni esterne d'insofferenza e di contrasto con i lavori della commissione, sulle quali è persino superfluo insistere, vista l'ampia e continua risonanza da esse avuta negli organi di stampa. Del tutto vani sono risultati i pur dovuti richiami della presidenza ad evitare almeno la continua proiezione esterna, con caratteri obiettivamente sensazionalistici, soprattutto per gli evidenti effetti dirompenti e disgregatori che ne derivano sulla proficuità dei lavori e sulla serenità delle valutazioni della commissione.

Non è, poi, il caso di soffermarsi anche su altre particolari forme di marcato antagonismo del professor Aiuti, forse legate al suo carattere, chiaramente emerse anche dall'atteggiamento di ostentata polemica dell'associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS, sorta anche con il suo contributo, nei confronti del ministro della sanità: e vale la pena di ricordare che si tratta di una

polemica certo non sempre e non da tutti condivisa in seno a quell'associazione, eretta ad ente morale, tanto che persino il presidente del suo collegio dei revisori, consigliere della Corte dei conti Enrico Falcolini, ha ritenuto di dimettersi, motivando con lettera la sua decisione come protesta verso l'atteggiamento assunto dal professore Aiuti. Nella delicata e non facile situazione che è venuta a determinarsi, contro ogni interesse ed ogni aspettativa del ministro della sanità, non ci si può certo stupire se, al momento di rinnovare la commissione, all'atto della scadenza del primo mandato, rifondandola, per obiettive esigenze di completezza, con l'inserimento di una rappresentanza di tutte le specializzazioni mediche interessate all'AIDS e con la conseguente necessità di sostituire alcuni componenti, anche il professore Aiuti figura fra quelli non confermati.

Sull'umana stima e simpatia per l'uomo di scienza il ministro si è trovato nella condizione di dover far prevalere per quanto spiacevoli, in base alle considerazioni dianzi esposte, le proprie responsabilità politico-amministrative. Neppure bisogna dimenticare, del resto, che altri clinici e medici di chiara fama hanno accettato la sostituzione senza clamori. Si farebbe grande torto se non si fosse loro grati, non soltanto per l'apporto significativo dato con la partecipazione alla commissione contro l'AIDS, ma anche per quello che continuano a dare, essendosi resi disponibili per quelle ed altre attività.

Il Ministro della sanità: DONAT-CATTIN.

PAGANELLI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che

Bono Mario, nato a Montaldo Roero il 16 gennaio 1919 e residente a Cornegliano d'Alba (Cuneo) via pierino Cavagnolo 9 ha avanzato da tempo domanda per reversibilità di pensione di guerra già assegnata alla propria madre Sacchero Maria e successivamente per un periodo di due anni allo stesso richiedente (posizione 259122 - 2° iscrizione 7514401);

successivamente alla richiesta è stato nuovamente sottoposto a visita medica;

in data 29 settembre 1987 la Direzione Generale delle pensioni di guerra e dei Servizi vari Div. 8^a ha richiesto certificazione sul reddito e che tale certificazione è stata prontamente inviata;

il richiedente più nulla ha saputo in ordine alla domanda avanzata —:

i motivi del ritardo e se la richiesta reversibilità di pensione può essere concessa. (4-05595)

RISPOSTA. — A seguito degli accertamenti sanitari subiti dal signor Mario Bono presso la commissione medica superiore in data 4 maggio 1987, venne emessa, la determinazione del 14 ottobre 1987 n. 1452945. Con il cennato provvedimento venne concesso al predetto, quale orfano maggiorenne inabile di Pietro, trattamento pensionistico nella misura della tabella I (allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915) dal 1° gennaio 1986 a vita, con riserva di concedere la tabella G e l'assegno di maggiorazione dopo averne accertato il diritto. Con lo stesso provvedimento, per altro, venne negato diritto a trattamento pensionistico dal 7 novembre 1982 al 31 dicembre 1985, in quanto l'interessato per detto periodo fu giudicato dalla suindicata commissione idoneo a proficuo lavoro. Ciò in applicazione dell'articolo 6 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, che, abrogando le precedenti norme che consideravano presunta l'inabilità al compimento del sessantacinquesimo anno di età, dispone l'effettiva constatazione di detta inabilità da parte dei competenti organi sanitari. La sopracitata determinazione non ha però avuto corso, in quanto il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in sede di approvazione, considerato che l'istante ha compiuto i 65 anni il 16 gennaio 1984 — quindi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 656 del 1986 — ha deliberato la concessione del trattamento pensionistico a decorrere dal giorno successivo a detta data.

Conformemente alla cennata deliberazione, e tenuto conto della certificazione reddituale presentata dall'interessato, è stata così emessa, in data 6 dicembre 1988 la determinazione n. 1475066, concessiva di

trattamento pensionistico nella misura della tabella G, più l'assegno di maggiorazione, dal 17 gennaio 1984 a vita. La sopracitata determinazione trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, per la prescritta approvazione.

Si assicura l'interrogante che appena detto collegio, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento di cui sopra è cenno, lo stesso verrà trasmesso, unitamente agli atti di pagamento, alla competente direzione provinciale del tesoro di Cuneo, per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: GITTI.

PALMIERI E PELLEGATTI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere — premesso che

il sig. Mazzetto Luigi, abitante a Rovigo in via G. Magre, 3, ha inviato una lettera agli interroganti per segnalare una grave ingiustizia. Dice la lettera: « Durante la seconda guerra mondiale, mentre ero sotto le armi per il servizio militare di leva, fui mandato nell'URSS con l'ARMIR, ovviamente contro la mia volontà. Durante l'inverno 1942-43, durante un trasferimento in Ucraina, il camion che ci trasportava slittò sulla strada ghiacciata e si rovesciò. Rimasi ferito e fui ricoverato nell'Ospedale Militare del mio reggimento sito nella città russa Voroscilovgrad. Durante l'operazione chirurgica fui gravemente amputato e mutilato. A guerra finita presentai al Ministero del tesoro la domanda di pensione di guerra. Ma, dopo vari anni, la mia domanda fu respinta con la motivazione che l'invalidità stessa non è sufficientemente documentata. Contro questo decreto negativo presentai il ricorso alla Corte dei conti e questa, di nuovo dopo vari anni, mi rispose che il mio ricorso non è ammissibile perché privo di documentazione attestante che la mia menomazione sia dovuta alla guerra e ai fatti da essa derivati »... « E qui arriviamo al nocciolo della questione: difatti manca la documentazione sul mio ricovero nell'O-

spedale Militare del mio reggimento presso la città sovietica di Voroscilovgrad, per il semplice fatto che l'archivio del predetto ospedale fu distrutto dagli eventi bellici durante la ritirata dall'URSS per cui il mio ricovero con la conseguente amputazione non risulta sul mio foglio matricolare. Ma la colpa di questa distruzione e perdita della documentazione ovviamente non può ricadere su di me e sugli altri militari che si trovano, eventualmente, nella mia situazione, per cui, malgrado la non colpevolezza, io non posso far valere i miei diritti. Le assicuro che la pensione in sé non mi interessa tanto quanto, invece, mi interessa la questione di principio: non voglio essere discriminato per colpa altrui e menomato nei miei diritti di cittadino della Repubblica Italiana » —:

1) se non ritengano ingiuste e scandalosamente burocratiche le risposte finora ricevute da questo cittadino mandato in guerra e reso mutilato senza riconoscimento alcuno da parte dello Stato;

2) se intendano intervenire su questo caso per fare accertare la veridicità del fatto, le circostanze di quanto avvenuto e riaprire così la pratica di questo cittadino, che da 43 anni chiede invano un atto dovuto di giustizia. (4-08405)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di guerra relativa al signor Luigi Mazzetto risulta definita sia in sede amministrativa, da parte di questa direzione generale, sia in sede contenziosa, da parte della Corte dei conti. Infatti, con decreto ministeriale del 25 luglio 1956, n. 1687051 al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità riscontrate nella visita collegiale del 21 luglio 1953. Contro il surriferito provvedimento, l'interessato presentò alla Corte dei conti, ricorso giurisdizionale n. 478646, respinto con decisione del 9 gennaio 1965, n. 229272; successivamente con la decisione del 6 dicembre 1984, n. 279730 la stessa Corte dei conti ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 745613 proposto in revocazione della precedente decisione n. 229272. Pertanto, allo*

stato attuale degli atti e stante la definitività del surriferito decreto per effetto del giudicato della Corte dei conti, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, da parte di questa Amministrazione, nei riguardi del signor Luigi Mazzetto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: GITTI.

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — avuto anche riguardo alla interrogazione n. 4-05978 del 15 ottobre 1984, che non ha avuto risposta —:

se sia stato costantemente informato, e se ciò avvenga preventivamente od a consuntivo, delle iniziative assunte e delle scelte operate dai sindaci di Napoli-commissari del Governo per la realizzazione a Napoli di ventimila alloggi di edilizia pubblica e se le abbia approvate tutte;

quale sia stato il giudizio in ordine allo scandalo delle 93 assunzioni per chiamata diretta che tanto scalpore ha sollevato;

se sia informato, e quale giudizio dia, di una ben più scandalosa operazione richiamata e di notevolissima portata ma che, fino alla recentissima rivelazione di un amministratore « pentito » era restata coperta dalla coltre dell'omertà: il sindaco di Napoli-commissario di Governo pro tempore onorevole Scotti, prima di lasciare il duplice incarico ha infatti affidato a trattativa privata lavori edilizi per la sbalorditiva somma di lire 400.000.000.000 a talune, privilegiate imprese napoletane che, al di fuori di ogni pubblica gara, si sono viste regalare l'incarico di eseguire infrastrutture viarie, idriche e di verde pubblico attrezzato per il suddetto vertiginoso importo. Lo scandalo — che fa impallidire quelli di maggiore dimensione registratisi in Italia negli ultimi anni — è tale non solo per le modalità dell'affidamento, ma anche perché il valore reale delle opere da realizzarsi è stato sovradimensionato per consentire alle imprese di essere adeguatamente riconoscenti ai loro

benefattori. Inoltre il presidente dell'AMAN, l'avvocato Alfonso Cecere, di espressione socialdemocratica, ha rivelato con una lettera diretta ai capi-gruppo consiliari del comune di Napoli, che il commissariato di Governo aveva avvocato a sé, improvvisamente, la esecuzione di condotte idriche già progettate dall'azienda, per un controvalore di lire 12 miliardi, facenti parte del maggior complessivo importo di 400 miliardi in cui si sostanzia l'operazione conclusa dal capo di gabinetto del commissario, avvocato Capece Minutolo;

se intenda intervenire immediatamente per far piena luce sulla colossale operazione clientelare realizzata a Napoli ed individuare e colpire le emergenti responsabilità, revocando contestualmente gli illegittimi affidamenti a trattativa privata, bandendo immediatamente una pubblica gara con ribasso almeno del 20 per cento degli importi in cui si sostanzia l'affidamento clientelare, come risulterà certamente praticabile sulla scorta di una perizia da disporsi con sollecitudine.

(4-00415)

RISPOSTA. — *I sindaci di Napoli, che fino al 15 novembre 1987 si sono succeduti nella carica di commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento di cui al titolo ottavo della legge n. 219 del 1981, hanno costantemente informato il Governo sulle iniziative assunte e sulle scelte operate per l'attuazione del programma, nel pieno rispetto delle forme previste dall'articolo 80 della legge n. 219 del 1981 e dell'articolo 5-bis della legge del 6 agosto 1981 n. 456. Inoltre, sono state sempre inviate al comitato interministeriale per la programmazione economica le relazioni semestrali sull'attività svolta dai commissari straordinari del Governo. Con decreti del sindaco, commissario pro tempore, nei primi giorni del mese di agosto 1984, fu disposta l'assunzione per chiamata diretta e a tempo determinato di 93 unità fra tecnici, amministrativi e personale esecutivo da assegnare agli uffici commissariali. Tali decreti, per sopravvenuti motivi di opportunità, con successivo provvedi-*

mento commissariale del 13 settembre 1984 n. 1201, furono revocati. Si precisa che i decreti di assunzione non hanno mai avuto esecuzione e che, quindi, nessuno degli assunti ha mai prestato servizio presso la struttura commissariale.

Rilevata la necessità che la costruzione degli alloggi dovesse essere accompagnata dalla contemporanea realizzazione delle infrastrutture quali acquedotti, fognature e strade, il commissariato aveva più volte sollecitato gli enti competenti — comune, Cassa per il mezzogiorno, azienda municipale acquedotto — alla esecuzione delle opere indispensabili, già da essi enti intraprese, ma sospese per mancanza di finanziamenti. Giustificata dalla imminente consegna di alloggi privi di acquedotti e fognature, dalla richiesta degli stessi enti competenti sulla esecuzione delle infrastrutture ad opera del commissario, dall'appoggio dello stesso consiglio comunale che nella seduta del 29 maggio 1984 esortava a procedere con la massima urgenza, la decisione di avocare dette opere infrastrutturali alla struttura commissariale veniva presa nell'esclusivo intento di realizzare il programma della ricostruzione in termini di completezza e, quindi, nell'interesse della città e dei cittadini.

La scelta degli esecutori delle opere è stata compiuta con la esclusione di qualsivoglia, pur consentita discrezionalità. Infatti, nella fattispecie, trattasi di due categorie di opere: a) opere nuove; b) completamento di opere avviate. Per il primo caso, la concessione è stata affidata ai concessionari originari, coloro ai quali era stata affidata cioè la realizzazione degli alloggi. Le nuove opere sono state attribuite al concessionario che operava nello specifico comparto in cui le medesime ricadevano, in forza di precise clausole della originaria convenzione che comprendeva, come oggetto, anche la esecuzione delle infrastrutture successivamente individuate come necessarie.

Il completamento delle opere già avviate, invece, è stato affidato alle imprese che risultavano aggiudicatrici delle suddette opere, a seguito di gare indette dagli enti originariamente competenti. Ciò sia perché detti aggiudicatari vantavano una posizione soggettiva che avrebbe determinato l'insor-

gere di controversie giudiziarie, sia perché i prezzi di quelle aggiudicazioni risultavano i più convenienti per l'Amministrazione. In un solo caso (depuratore di San Giovanni) l'opera è stata concessa ex novo alla MEDEDIL società per azioni, trattandosi di infrastruttura a prevalente servizio del centro direzionale e, quindi, rientrando nella convenzione intervenuta tra il comune di Napoli e la MEDEDIL con la quale si riservava a quest'ultima la esecuzione di tutte le infrastrutture al servizio del centro direzionale di Napoli.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:
GASPARI.

PARLATO, BAGHINO E MATTEOLI. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto della interrogazione 4-21838 del 28 aprile 1987 restata priva di risposta e che la regola 7 della convenzione di Londra del 1948 per la salvaguardia della vita umana in mare prevede che « per la nave integra, nelle diverse condizioni di esercizio, deve essere prevista una stabilità tale che dopo l'allagamento di un qualsiasi compartimento principale, il quale si trovi nei limiti della lunghezza allagabile, la nave resista allo stato finale dell'allagamento. Quando due compartimenti principali contigui, separati da una paratia a scalino, rispondono alle prescrizioni (e) (i) della regola 6, la stabilità dello stato integro deve essere tale che la nave resista all'allagamento di due compartimenti contigui. »; come ha scritto su *Il Giornale* il comandante Vito Maria D'Abundo: « ... la nave è una creatura meravigliosa: ha un suo centro di carena, C, un centro di gravità, G, ed il metacentro, M. Praticamente lo scafo è in condizione sicura se il centro di gravità superi il centro di carena ma non superi mai il metacentro. Ad ogni nave del Registro navale viene assegnata la distanza minima di G da M. Ciò dipende dal tonnellaggio della nave: può essere di centimetri 30 o anche di centimetri 15. Ci sono delle formule precise per ottenere l'esatto valore, che è chiamato altezza

metacentrica. Il problema consiste nel fatto che a tutt'oggi non c'è nessuna autorità marittima che alla partenza od arrivo ci venga a chiedere il valore di questa altezza metacentrica. Lo fanno solo gli americani e i canadesi, col loro *National Cargo Bureau*, e difatti solo dai loro porti si parte in condizioni di assoluta sicurezza. Da tutti gli altri porti del mondo si è alla merce dell'onestà e competenza del comandante, sempre e solo del comandante. Un mio amico entrò nel porto di Mogadiscio per caricare alcuni containers, fece presente all'armatore che non era possibile imbarcarli tutti, venne chiamato un perito giurato locale, questi non solo non imbarcò un solo container, ma ne sbarcò ben 10 imbarcati nel porto precedente. Le chiedo quanti comandanti e periti avrebbero agito in questo modo. Il Collegio capitani, del quale faccio parte, da sempre si sta interessando per istituire anche in Italia un simile servizio come il Ncb americano, ma nessun ministro o sottosegretario alla marina mercantile ci ha mai voluto ascoltare. Economicamente detto servizio verrebbe pagato da tutte le navi che entrano nei nostri porti, come succede per noi quando entriamo nei porti del Nord America; e le navi italiane che vengono in Italia sono appena il 20 per cento, le rimanenti sono tutte straniere. Con tale servizio si darebbe lavoro a circa 300 periti pagati dagli stranieri, ci affiancheremmo alle poche nazioni civili e forse si salverebbe qualche vita umana. » —

se risponde a verità che nessuna verifica, sotto il suddetto profilo, venga attualmente effettuata dalle Capitanerie di porto, alla partenza od all'arrivo delle navi, in mancanza di direttive in tal senso da parte del Ministero della marina mercantile;

se non ritenga che sia opportuno istituire anche in Italia, specie dinanzi al ripetersi di tragedie del mare del tutto evitabili qualora vi fossero maggiori controlli, un ufficio autonomo e qualificato quale lo statunitense *National Cargo Bureau*;

in quali precisi modi attualmente si verifichi, nelle varie effettive condizioni di esercizio e quindi di volta in volta, e non solo teoricamente ed in fase costruttiva, che la caricazione delle navi risponda e in concreto, ad ogni viaggio, alle prescrizioni della convenzione di Londra del 1948 ed in particolare se risponda a verità che nei vari porti italiani non esistano periti che effettuino calcoli e misurazioni in arrivo ed in partenza di tutte le navi, rilasciando adeguate certificazioni tecniche che consentano od impediscano il rilascio delle singole « spedizioni » da parte delle Capitanerie le quali possono solo intervenire oggi, quando intervengano, mercé valutazioni empiriche, volontarie ed approssimative quando responsabilmente rilevati e comunque e nei soli casi di macroscopica evidenza. (4-05490)

RISPOSTA. — *Le operazioni di carico e di scarica delle navi sono seguite di norma dal primo ufficiale di coperta, sotto la sorveglianza del comandante della nave al quale compete l'accertamento della stabilità per espressa disposizione di legge (articolo 297 del codice della navigazione).*

Per quanto attiene ai controlli nei porti, ai sensi degli articoli 165 e 166 del codice della navigazione, cioè nell'ambito dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza della navigazione, le autorità marittime periferiche esercitano il controllo sulle operazioni di carica e di scarica delle navi, con particolare riguardo alle prescrizioni concernenti la linea di massimo carico. Su tali controlli le capitanerie di porto riferiscono mensilmente alla direzione generale della navigazione e traffico del Ministero della marina mercantile in base alle disposizioni contenute nella circolare del 12 novembre 1976 n. 3103020.

Nel premettere che la convenzione di Londra del 1948 è stata sostituita dalle successive convenzioni di Londra del 1960 e 1974, e che quest'ultima, con emendamenti, è tuttora in vigore, si osserva quanto segue: la regola 19 del capitolo secondo della convenzione dispone che « Le navi da passeggeri e le navi da carico devono subire, dopo la loro ultimazione, una prova che permetta di

determinare gli elementi della loro stabilità. Il comandante (della nave) deve ricevere tutte le indicazioni che gli sono necessarie per metterlo in grado, in modo semplice e rapido, di determinare la caratteristica di stabilità della nave in tutte le condizioni di esercizio ».

Tale norma trova puntuale riscontro all'articolo 62 del regolamento di sicurezza (decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154) che prevede che ogni nave deve disporre di un fascicolo di istruzioni sulla stabilità approvato dal Registro italiano navale. Quanto precede conferma che in campo internazionale vige il principio di affidare al comandante della nave la competenza primaria ad assicurare la corretta carica ai fini della stabilità.

Sulla base delle istruzioni sulla stabilità il primo ufficiale di coperta redige, e il comandante verifica e approva, un piano di carico che consente di distribuire a bordo i vari pesi in modo da conferire alla nave l'altezza metacentrica più opportuna (in genere sull'ordine dei 70-100 centimetri) perché la stessa sia stabile e, allo stesso tempo, non troppo rigida in condizioni meteomarine avverse. Le navi più moderne inoltre dispongono di sistemi informatici che consentono di approntare in tempi brevissimi e senza possibilità di errore il piano di carico più opportuno. Per altro i tecnici del Registro navale italiano sono in grado di effettuare, in ogni porto italiano, i calcoli relativi alla stabilità delle navi. Circa la proposta di istituzione di un ufficio analogo allo statunitense National cargo bureau, si osserva che l'attuale disciplina non ha dato luogo, nel nostro paese, a particolari inconvenienti e pertanto può senz'altro ritenersi valida ed efficace.

Il Ministro della marina mercantile: PRANDINI.

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. — Per conoscere — premesso che*

la dottoressa Giuliana Agricola, dirigente superiore del CNR, dal 1979 al 1987

ha subito quattro procedimenti disciplinari ed una serie innumerevole, di attività vessatorie bene evidenziate dalla stessa in sede di interrogatorio quale parte lesa dinanzi al giudice istruttore della 24^a sezione del tribunale di Roma (procedimento 137/82 A G I) ed in numerosi esposti alla procura generale presso la Corte dei conti; alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ecc;

l'anzidetta dottoressa Agricola è stata prosciolta dalla Commissione disciplina in un caso con la più ampia formula liberatoria, mentre un altro procedimento è stato dichiarato estinto da parte dell'anzidetto organo disciplinare ed un terzo procedimento si è concluso con la sanzione della sospensione dal servizio per un mese (provvedimento però annullato dalla terza sezione del TAR Lazio con decisione inviata al CNR 5 mesi fa) ed infine il quarto procedimento disciplinare si è concluso con la ulteriore condanna a 3 mesi di sospensione dal servizio, sempre per presunta denigrazione dell'Ente, ma il TAR del Lazio, adito dall'interessata, ha disposto la sospensione del procedimento disciplinare considerati:

- a) l'estinzione del procedimento;*
- b) la manifesta insussistenza degli addebiti mossi;*
- c) la manifesta pretestuosità di altri addebiti;*
- d) le condizioni economiche della ricorrente rese precarie da motivi familiari di cui il CNR era perfettamente a conoscenza e da spese legali che la dottoressa Agricola ha dovuto affrontare per difendersi da una continua attività vessatoria;*

la dottoressa Agricola ha presentato numerosi ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui ben sei risultati accolti ed un altro è stato dichiarato inammissibile, giusto parere del Consiglio di Stato, solo perché il procedimento disciplinare cui il gravame si riferiva si è concluso come detto precedentemente con la più ampia assoluzione della convenuta;

inoltre il TAR del Lazio — terza sezione con decisione n. 1/1982 ha annullato sul ricorso dell'Agricola la mancata promozione alla qualifica di dirigente superiore, ma il CNR, per il tramite dell'avvocato generale dello Stato (cioè di Giuseppe Manzari la cui nuora è stata assunta in due occasioni presso il CNR ed inviata per alcuni anni in missione negli USA, fatto denunciato dalla dottoressa Agricola e per cui vi era procedimento penale n. 137/82 A nei confronti dell'allora Presidente del CNR Quagliarello) ha interposto appello al Consiglio di Stato, organo che ha accolto il gravame del CNR per motivi procedurali di dubbia validità non eccepiti in primo grado dall'Ente ritualmente convenuto;

il patrocinatore della dottoressa Agricola ha formalmente protestato perché l'avvocato dello Stato aveva ritirato dalla segreteria della terza sezione del TAR Lazio il fascicolo di ufficio (non di parte!) prodotto dal CNR che non si era costituito in giudizio e non lo aveva depositato in sede di appello impedendo così alla appellata Agricola che aveva anche presentato appello incidentale una corretta difesa per la mancanza dei documenti di primo grado;

il Presidente del CNR Rossi Bernardi con lettera del 21 marzo 1985, protocollo 964 ha intimato alla dottoressa Agricola a seguito di una precedente missiva dell'anzidetto funzionario sul caso Capobianco, di ritrattare quanto affermato, pena la minaccia di sanzioni di varia indole, ed all'epoca non poteva essere ignoto al Rossi Bernardi, come peraltro denunciato dall'interrogante, il falso contenuto nella lettera d'incarico al citato professionista (quindi si è in presenza di un comportamento intimidatorio mosso da fini inqualificabili, cioè, dal tentativo di impaurire un alto funzionario dell'Ente affinché non scoprisse la verità con ulteriori indagini);

il Rossi Bernardi in data 20 settembre 1985 di fronte a tutti i dirigenti del CNR riuniti in apposita conferenza dallo stesso convocata disse testualmente

« dottor Grimaldi, scriva! La dottoressa Agricola nel corso della precedente riunione mi ha minacciato in modo grave dicendomi che me la farà pagare a caro prezzo »; a ciò l'interessata ha immediatamente e vivamente protestato che quanto asserito dal Rossi Bernardi era falso;

il Presidente dell'ente sempre rivolgendosi al Grimaldi affermò: « dottor Grimaldi, scriva! La dottoressa Agricola nega di avermi minacciato »;

subito dopo l'Agricola con lettera diretta al direttore generale FF (Donadio) ha chiesto copia, sollecitata più volte oralmente, del verbale fatto scrivere dal Rossi Bernardi per procedere penalmente contro lo stesso per il reato di diffamazione aggravata così da citare a testi anche i colleghi che le hanno dimostrato vive attestazioni di stima e la disponibilità a fare cessare da parte del Presidente del CNR una indegna campagna di attacco che già durava da parecchi mesi e consistente nel dinigrare pubblicamente un alto dirigente dell'Ente leggendo di fronte ai dirigenti le lettere della stessa inviate per ragioni di ufficio all'amministrazione e relative anche ai fatti aventi natura delicata;

è ovvio che il Donadio al fine di proteggere la azzardata manovra, non ha mai inviato il richiesto documento né il Rossi Bernardi si è doluto in qualsivoglia modo di essere qualificato come un diffamatore, anche in sede di controdeduzioni dell'Agricola al procedimento disciplinare conclusosi con la sospensione dal servizio per un mese;

peraltro in sede di secondo procedimento disciplinare conclusosi con l'ulteriore sanzione di tre mesi il Rossi Bernardi pur rivestendo la veste di presunta parte lesa e nonostante l'acclarata acrimonia nei confronti della dottoressa Agricola ha sostituito il presidente e un membro della Commissione disciplina e, come riporta il decreto presidenziale n. 9907, la sostituzione è avvenuta mediante scelta personale dei nominativi non essendovi sigla di alcun funzionario del CNR. Non pago di ciò il Rossi Bernardi non si è ovviamente av-

valso del potere riduttivo della sanzione riconosciuto dal testo unico n. 3/1957 ed ha comminato la sospensione dal servizio per tre mesi con lettera del 18 febbraio 1988 e con decorrenza dal successivo giorno 22;

tutto ciò, unitamente a probatori fatti che potranno essere esternati dall'interessata nella competente sede giudiziaria indicano a giudizio dell'interrogante che il Rossi Bernardi con un crescendo di azioni bene concatenate tra loro sotto il profilo logico-temporale potrebbe essersi — ma il magistrato soltanto può valutarlo — reso responsabile di interessi privati in atti di ufficio in danno della dottoressa Agricola con l'aggravante di aver operato nell'esercizio delle funzioni presidenziali e per motivi non nobili al fine di stroncare le iniziative chiarificatrici delle attività amministrative del CNR avviate dalla dottoressa Agricola in sede giudiziaria, amministrativa, sindacale e parlamentare nell'interesse esclusivo della legge e della pubblica amministrazione —:

se siano stati avviati procedimenti giudiziari per i fatti di cui sopra nei confronti del Rossi Bernardi e comunque qual giudizio venga dato in ordine alla solerte, troppo solerte attività disciplinare nei confronti di un dirigente superiore del CNR, avuto riguardo sia all'esito, infelice per il Rossi Bernardi, di molti casi per i quali la magistratura non ha condiviso la validità delle cause poste a base dei tentativi sanzionatori nei confronti dell'Agricola, sia i contenuti della attività di costei, volti come essi sono ad acclarare alcune delle molte discutibili attività gestionali del CNR come dovrebbe essere di pubblico interesse. (4-06843)

RISPOSTA. — *Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sospeso il provvedimento disciplinare irrogato al termine del quarto procedimento richiamato dall'interrogante. Il merito della questione è attualmente all'esame della magistratura alla quale spetta il definitivo giudizio sulle ragioni della ricorrente e dell'ente resistente. Va altresì precisato che la dottoressa Agricola ha presen-*

tato in sede amministrativa e giurisdizionale più ricorsi di quelli indicati nell'interrogazione.

Riguardo al quesito specifico posto dall'interrogante non risulta a questo ufficio che siano stati avviati procedimenti giudiziari nei confronti del presidente del CNR professor Luigi Rossi Bernardi per i fatti di cui all'interrogazione, verificatisi per altro, per le questioni principali sollevate, nel 1985.

Il Ministro del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica: RUBERTI.

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere:*

se il Ministro della marina mercantile sia al corrente del fatto che il S/V ECOLMARE della SEAM di Fiumicino, facente parte della RTI Castalia, per il quale è stata denunciata nella prima convenzione stipulata da codesta Amministrazione con la società Castalia una capacità Recoil di 321 mc., ha la « marca del bordo libero » appena affiancata alla linea di galleggiamento, denunciando così una capacità di carico (massima) di 20-30 mc., con tutte le conseguenze sostanziali, contrattuali, amministrative e penali che ne derivano;

quali iniziative, accertati molto tardivamente i fatti che pur avrebbe dovuto già conoscere, intenda assumere. (4-08937)

RISPOSTA. — *Nell'ambito del contratto stipulato con la RTI Castalia sono utilizzate tre unità navali di proprietà della società SEAM di Fiumicino e precisamente la supply vessel Ecol Roma, la supply vessel Ecol Lazio e il battello disinguinante Frog. Da quanto rappresentato nell'interrogazione si ritiene che l'unità in questione sia la supply vessel Ecol Roma di cui si riportano di seguito gli elementi tecnici: dislocamento a pieno carico (Dpc), tonnellate 876; immersione corrispondente (ipc), metri 2,63; portata lorda (Pl), tonnellate 500; volume cisterne sedimentazione (vs), metri cubi 353; volume cisterne accumulo (Va), metri cubi*

200; capacità rec-oil totale (Vtot), metri cubi 553.

La capacità rec-oil, che trova per altro riscontro nei disegni approvati dal Registro italiano navale ai fini del riconoscimento della relativa caratteristica, risulta pertanto in realtà di 553 metri cubi (metri cubi 353 + metri cubi 200), superiore a quella di 321 metri cubi riportata nell'interrogazione. La portata lorda di circa tonnellate 500, come dal fascicolo istruzioni al comandante, approvato dal Registro italiano navale, è a sua volta così costituita: combustibili, lubrificanti ed acqua, tonnellate 30; peso prodotti imbarcabili nelle casse rec-oil (metri cubi $553 \times 0,825$), tonnellate 456,3; equipaggio e dotazioni, tonnellate 4; peso di una gru aggiunta, tonnellate 9,2; acqua potabile, tonnellate 0,2, dove 0,825 rappresenta il coefficiente di riduzione di peso dei prodotti rispetto al peso specifico dell'acqua e la tolleranza di riempimento.

Nel corso dei sopralluoghi a bordo si è avuto modo di verificare che l'unità solitamente naviga con le casse di sedimentazione di accumulo riempite di acqua dolce per la migliore conservazione delle strutture e per la migliore tenuta al mare della nave in caso di condizioni meteo-marine avverse. La circostanza rappresentata nell'interrogazione secondo la quale la nave avrebbe una capacità di carico per prodotti recuperabili di 20-30 metri cubi potrebbe trovare riscontro in quest'ultimo particolare. Infatti, in tali condizioni la portata lorda è quasi del tutto saturata e l'immersione è conseguentemente vicina a quella di pieno carico. Va per altro sottolineato che la situazione esposta non incide sulla capacità rec-oil dell'unità navale in quanto, allorché si rendesse necessario imbarcare nelle cisterne prodotti inquinanti, l'acqua dolce di zavorra, pulita perché le cisterne dopo l'uso vengono bonificate, viene preventivamente o contemporaneamente scaricata a mare.

Il Ministro della marina mercantile: PRANDINI.

PARLATO. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. — Per sapere premesso che:

nella provincia di Terra di Lavoro (Caserta), il diritto allo studio è continuamente messo in discussione da una lunga serie di inadempienze, carenze, insensibilità da parte dei pubblici poteri;

come ha denunciato il segretario provinciale del Fronte della Gioventù Vittorio Russo, a Capua, in particolare, il liceo scientifico « Garofano » (400 studenti) ha l'aspetto più di una fatiscente catapecchia che di una struttura dove formare coscienze; l'agibilità concessa dall'ufficiale sanitario Gravino « a patto — come informa un quotidiano napoletano — che ciò che è rimasto in sospeso nei lavori di ristrutturazione venga ultimato al più presto » è a metà strada tra la più ingenua buona fede ed una pericolosa irresponsabilità; senza attenuanti il provveditorato agli studi che continua ad inviare computer quando non esistono neanche gli spazi dove poggiarli;

l'istituto tecnico industriale statale « Giulio Cesare Falco » (720 studenti) ha il problema della doppia sede, mentre il nuovo edificio ad esso destinato è in via di completamento da dieci anni;

anch'esso in via di completamento (ma non si sa quando sarà completato, come è ovvio) l'ultimo lotto di lavori all'istituto magistrale « Salvatore Pizzi », la cui sede non è comunque ottimale, mancando una palestra e di un idoneo impianto di illuminazione;

quali provvedimenti si intendano con urgenza adottare, e quali siano eventualmente in attuazione, per ovviare a quanto denunciato in premessa e per rendere pienamente operante, invece che una vuota affermazione di principio, il tanto decantato ma non veramente garantito diritto allo studio, e ciò sia in relazione alla cosiddetta « legge Falcucci » che all'attivazione di altre risorse finanziarie. (4-10990)

RISPOSTA. — La materia relativa alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici è devoluta, a norma delle disposizioni vigenti, ai competenti enti locali ai quali, per altro, questa Amministrazione non manca di

rivolgere inviti affinché siano assicurate le condizioni atte a rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio. Per quanto concerne, in particolare, la situazione del liceo scientifico L. Garofalo di Capua, il provveditore agli studi di Caserta ha fatto presente che i locali, in atto occupati dalla scuola in un edificio della curia vescovile, sono stati, nel contempo, sufficientemente adattati, a seguito dei lavori fatti eseguire da quella amministrazione provinciale per un importo di 30 miliardi di lire; con detta somma, infatti, è stato rinnovato l'impianto elettrico, sono stati riparati gli infissi ed è stata operata una manutenzione straordinaria al terrazzo di copertura.

Premesso, inoltre, che nessun computer risulta essere stato inviato al suindicato liceo dal provveditore agli studi, si esprime l'auspicio che la sistemazione definitiva di tale istituzione possa essere conseguita entro qualche anno con l'utilizzazione della somma di quattro miliardi, a tal fine posta a disposizione dell'amministrazione provinciale di Caserta, per l'anno 1986, ai sensi della legge n. 488 del 1986. Per quanto riguarda, invece, l'istituto tecnico industriale G.C. Falco, si fa presente che la sede centrale del medesimo utilizza il nuovo edificio (in via di completamento) nella parte già consegnata, mentre la succursale è ancora ospitata nei vecchi locali dell'istituto; entro l'anno 1989 sarà, comunque, consegnato l'ottavo lotto dei lavori, che comprende il primo reparto delle officine. Lo stesso provveditore agli studi ha altresì comunicato che, in attesa della costruzione della palestra, che avverrà dopo il completamento delle officine, le lezioni di educazione fisica vengono effettuate all'aperto negli spazi adiacenti al fabbricato.

Quanto, infine, all'istituto magistrale S. Pizzi, la competente amministrazione comunale ha, da qualche mese, proceduto all'appalto dei lavori per la costruzione di una nuova ala, comprendente 24 aule normali, sei speciali ed altri ambienti per le riunioni degli allievi, per i servizi igienici e per l'alloggio del custode; il tutto per un importo di lire 2.322.520.000. Le 42 classi dell'isti-

tuto risultano comunque adeguatamente ospitate nella parte dell'edificio già costruita.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

PELLEGATTA. — Ai Ministri della difesa e del tesoro. — Per conoscere l'esito del ricorso n. 716468 presentato alla Corte dei conti (Sezione pensioni di guerra) dal signor Aramini Mario nato a Pieve Porto Morone (PV) il 14 agosto 1911 e deceduto in Milano l'11 febbraio 1983 dove risiedeva in via Asturie n. 8; la discussione del ricorso già fissata per il 30 aprile 1980, veniva rinviata all'udienza del 15 gennaio 1986. Purtroppo, l'interessato, veniva a mancare qualche anno prima e la vedova signora Passoni Ambrogia non ha avuto alcuna comunicazione in merito; l'interrogazione, già presentata nel gennaio 1987 (n. 4-19395) non ha sortito risposta causa l'interruzione anticipata della legislatura.

Si chiede di conoscere l'esito della discussione e, in caso favorevole della stessa se la vedova può chiedere che venga emesso a suo nome il decreto per la concessione del rateo. (4-10544)

RISPOSTA. — Da notizie assunte nelle vie brevi presso la Corte dei conti è risultato che, per la definizione del cennato gravame, era stata fissata l'udienza per il 15 gennaio 1986, rimandata a nuovo ruolo in attesa che gli eredi del signor Aramini presentassero formale istanza di riassunzione del gravame in questione. In caso di accoglimento del ricorso questa Amministrazione adotterà i conseguenti provvedimenti a favore degli eredi del signor Aramini.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: GITTI.

PIRO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

se sia a conoscenza della notizia pubblicata da *Il Resto del Carlino* di sabato 4 febbraio 1989, secondo cui Phaedra Casadio, un bambino di dieci anni, figlio di due

tossicodipendenti, convivente con i nonni da sempre a Ravenna e frequentante la quarta classe delle scuole elementari « Mordani », un ragazzo sano, intelligente e vivace come tanti suoi compagni, che alcuni giorni fa ha detto alla nonna di non voler più andare a scuola perché i suoi compagni lo evitano, dicendo che è malato. Torna così per questo bambino l'incubo della emarginazione. Precedentemente era stato costretto a cambiare più volte la scuola, sia pubblica che privata, e alla fine il nonno, noto Pediatra di Ravenna, lo ha iscritto alle « Mordani ». Vita difficile anche qui tanto che il primario malattie infettive dell'ospedale era dovuto intervenire ad un'assemblea di genitori per spiegare che Phaedra non aveva l'AIDS e nemmeno era sieropositivo, In seguito a questo nuovo episodio i nonni si sono rivolti di nuovo al primario del reparto delle malattie infettive che rifatte le analisi al bambino ha attestato che il Phaedra non è sieropositivo. Martedì 31 gennaio 1989 il direttore didattico del « Mordani » ed i nonni hanno convinto il bambino a tornare sul banco, ma questa assurda vicenda non può non avergli lasciato profonde ferite;

se non ritiene, onde evitare a Phaedra Casadio e ad altri ragazzi nelle sue condizioni, di essere additati come « appestati », di iniziare nelle scuole, di ogni ordine e grado, una campagna di vera informazione sull'AIDS e sulla sieropositività. (4-11405)

RISPOSTA. — Questo Ministero si è adoperato e continuerà ad adoperarsi con il massimo impegno per promuovere iniziative di informazione sul problema dell'AIDS.

In particolare, con circolare del 4 marzo 1987 n. 65, è stato trasmesso a tutti gli operatori scolastici periferici un documento, redatto dalla commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, affinché i competenti organi della scuola possano esaminarlo e deliberare circa le modalità ritenute più adeguate per una efficace azione di informazione ai vari livelli di istruzione. Per quanto riguarda il caso dell'allievo Phaedro Casadio frequentante la scuola elementare Mordani di Ravenna, figlio di genitori tossicodipendenti,

secondo le notizie fornite dal competente provveditore agli studi, non risultavano tentativi di emarginazione nei confronti dell'alunno, né da parte delle varie componenti scolastiche né da parte dei compagni di classe. Sembra, invece, che la non serena frequenza scolastica dell'alunno sia stata determinata da incomprensioni da parte dei nonni ai quali il bambino è affidato.

Si fa comunque presente, che attualmente la situazione si è normalizzata e l'alunno ha ripreso a frequentare regolarmente la scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

PROCACCI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che

nelle scuole pubbliche e private di Roma è stato indetto un concorso sul tema dell'aborto, che gli alunni potranno svolgere con elaborati o disegni, individuali e di gruppo;

tale concorso è stato promosso dal Movimento per la vita ambrosiano e sponsorizzato dal ministro della pubblica istruzione e dal comune di Roma;

l'iniziativa è un evidente attacco alla legge 194, concernente la materia dell'aborto —:

con quali criteri il Ministro interrogato ha concesso il proprio patrocinio all'iniziativa;

se il ministro intenda annullare il concorso, che rappresenta un'illecita forma di persuasione esercitata su bambini, che non hanno evidentemente la maturità necessaria per affrontare il problema;

quando verrà attuata nelle scuole una corretta informazione in materia di educazione sessuale; ipotesi peraltro raccolta come raccomandazione dal ministro durante la discussione della di legge finanziaria del 1988. (4-11726)

RISPOSTA. — Il concorso cui ha fatto riferimento l'interrogante non verteva sul tema dell'aborto ma su quello della vita,

tanto che è stato considerato occasione per consentire agli alunni di esprimere al riguardo il proprio pensiero. Tale valutazione, così come avviene per tante altre iniziative programmate e sottoposte all'esame di questo Ministero, è stata compiuta senza alcuna preconcetta considerazione che l'argomento oggetto del concorso potesse costituire fonte di pressione o momento di scontro, tale da interferire in una serena formazione dei giovani. Invero, il tema proposto, così come formulato, non è risultato avere, come in effetti non ha, alcun collegamento con l'interruzione della gravidanza; esso è stato ritenuto occasione pura e semplice per sollecitare l'estro dei giovani a manifestare in modo sereno e spassionato, come avviene per tante altre esercitazioni pratiche proposte alla loro attenzione, il proprio pensiero sul tema della vita e per consentire agli stessi di usare la fantasia per l'immaginarsi prima di nascere e mostrare, quindi, cosa in concreto fossero capaci di esprimere sull'argomento.

Per le considerazioni di cui sopra all'iniziativa in questione, come a tante altre promosse dai più svariati centri culturali e sociali comunque dirette alla scuola, è stato concesso il patrocinio di questo Ministero, che, è bene sottolinearlo, non costituisce in alcun modo sponsorizzazione dell'iniziativa medesima, né veicolo di propaganda della stessa. Il patrocinio non comporta, infatti, in tutti i casi in cui viene accordato, compreso quello che qui interessa, alcuna autorizzazione a divulgare e pubblicizzare nelle scuole le iniziative assunte. Per conseguire tale risultato è necessario un apposito atto informativo — una circolare — che nel caso in esame non vi è stato, con il quale, nel portare a conoscenza delle scuole le iniziative cui potrebbero eventualmente essere interessate, viene in ogni caso rimesso agli organi collegiali di deliberare circa il seguito da fornire alle medesime.

A quanto sopra premesso consegue che, pur in presenza del patrocinio ricevuto, l'ente promotore dell'iniziativa oggetto dell'interrogazione parlamentare — il Movimento per la vita ambrosiano — per ottenere il coinvolgimento delle scolaresche non poteva in alcun modo prescindere dall'assumere contatti con le istituzioni scolastiche interessate, le quali,

com'è noto, hanno i mezzi autonomi e autorevoli per decidere in merito: gli organi collegiali che sono i soli deputati a valutare dal punto di vista educativo l'opportunità di dar corso o meno ad iniziative che possono interessare gli alunni. Se poi gli organizzatori delle iniziative comunque proposte dovessero direttamente interessare, per la realizzazione delle medesime, gli insegnanti, non può in proposito essere sottovalutata la responsabilità che al riguardo incombe su questi ultimi. Ad essi, pur nel contesto della riconosciuta libertà di educatori, compete in ogni caso di operare scelte oculate e misurate e di non compiere deroga alcuna agli obblighi cui risultano legati, oltre che verso gli alunni, nei confronti dell'unità scolastica alla quale sono addetti.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

RONCHI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere — premesso che

in merito alla circolare del Ministro della difesa (prot. n. LEV/850030/88 del 14 aprile 1988) nella quali si emanano disposizioni concernenti la gestione degli obiettori di coscienza si deve osservare quanto segue: in questa circolare viene precisato l'obbligo per gli obiettori di coscienza di fruire di vitto e alloggio presso l'ente di impiego se dotato di strutture idonee, specificando che la fruizione del vitto e dell'alloggio presso le proprie abitazioni deve costituire l'eccezione, stante l'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1139/77 il quale stabilisce l'obbligo per gli enti di disporre «...di idonee possibilità d'impiego e di sistemazione dei giovani», e per evitare discriminazioni fra obiettori che alloggiano negli enti ed «obiettori che mangiano e dormono a casa, ma anche fra questi ultimi ed i militari che rappresentano il 98,6 per cento dei chiamati alla leva». Tono e contenuto di questi passaggi della circolare sono inaccettabili. Sarebbe infatti più utile e meno oneroso per gli enti consentire agli obiettori di usufruire di vitto e/o alloggio presso la propria abitazione, qualora ciò

sia possibile e non contrasti con le esigenze del servizio da svolgere, visto che non sussistono le discriminazioni nei confronti dei militari dato che essi devono affrontare un servizio di ben 8 mesi più breve, e che sovente l'alloggio in caserma per i militari di leva rappresenta un'imprescindibile necessità di servizio. Non risulta inoltre esistere le discriminazioni tra obiettori (per altro mai invocate da alcuno di essi) poiché in base alla convenzione tra enti e Ministero la prassi normale prevede la preventiva intesa tra enti ed obiettori, con possibilità quindi per questi ultimi di scegliere il posto ove presteranno servizio con la piena consapevolezza delle condizioni in cui lo svolgeranno. In base a queste considerazioni è da ritenersi ingiustificatamente restrittiva, personale, tendenziosa ed ostruzionistica, l'interpretazione data dal direttore generale della Leva all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 139/77. Visto infatti anche che il decreto fu emanato quando ancora non era specificatamente prevista la prassi dell'assegnazione concordata, appare legittimo ritenere che esso, laddove parla di « idonee possibilità di sistemazione dei giovani », come condizione necessaria perché un'ente possa accedere alla convenzione, abbia lo scopo di salvaguardare gli obiettori dalla possibilità di doversi arrangiare autonomamente per procurarsi vitto e alloggio (tenuto conto anche dell'assoluta insufficienza a tale scopo dei rimborsi ministeriali) e non sia violato né nella lettera, né nello spirito qualora gli obiettori preferiscano dormire a casa, purché ciò non contrasti con le esigenze del servizio. La generale imposizione agli obiettori di usufruire di vitto e alloggio esclusivamente presso gli enti convenzionati creerebbe una situazione di vero e proprio casermaggio, contrastante in qualche misura con lo spirito della sentenza n. 1 13/86 della Corte costituzionale (la quale afferma la totale estraneità degli obiettori allo *status* di militare, precisando oltretutto che l'ammissione al servizio civile « in quanto limite all'adempimento dell'obbligo del servizio militare » deve « tradursi in una alternativa di na-

tura profondamente diversa ») e con le convinzioni espresse dalla maggioranza degli obiettori;

se il Ministro intende rispettare lo spirito e la lettera della citata sentenza della Corte costituzionale rinunciando a misure di casermaggio e al continuo tentativo di equiparare la vita degli obiettori a quella dei militari provvedendo al ritiro della circolare (prot. n. LEV/850030/88 del 14 aprile 1988) e sulla sua sostituzione con disposizioni non dettate da impostazioni punitive e in grado di garantire l'espletamento del servizio civile in modo sereno per l'obiettore ed efficace ed utile per la collettività. (4-08305)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che

in merito alla circolare del ministro della difesa (prot. n. LEV/850008/88 del 27 febbraio 1988) nelle quali si emanano disposizioni concernenti la gestione degli obiettori di coscienza si deve osservare quanto segue: in questa circolare viene precisato l'obbligo per gli obiettori di coscienza di fruire di vitto e alloggio presso l'ente di impiego se dotato di strutture idonee, specificando che la fruizione del vitto e dell'alloggio presso le proprie abitazioni deve costituire l'eccezione, stante l'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1139 del 1977 il quale stabilisce l'obbligo per gli enti di disporre « ... di idonee possibilità d'impiego e di sistemazione dei giovani », e per evitare discriminazioni fra obiettori che alloggiano negli enti ed « obiettori che mangiano e dormono a casa, ma anche fra questi ultimi ed i militari che rappresentano il 98,6 per cento dei chiamati alla leva ». Tono e contenuto di questi passaggi della circolare sono inaccettabili. Sarebbe infatti più utile e meno oneroso per gli enti consentire agli obiettori di usufruire di vitto e/o alloggio presso la propria abitazione, qualora ciò sia possibile e non contrasti con le esigenze del servizio da svolgere, visto che non sussistono le discriminazioni nei confronti dei militari dato che essi devono affrontare un servizio di

ben 8 mesi più breve, e che sovente l'alloggio in caserma per i militari di leva rappresenta un'imprescindibile necessità di servizio. Non risulta inoltre esistere le discriminazioni tra obiettori (per altro mai invocate da alcuno di essi) poiché in base alla convenzione tra enti e Ministero la prassi normale prevede la preventiva intesa tra enti ed obiettori, con possibilità quindi per questi ultimi di scegliere il posto ove presteranno servizio con la piena consapevolezza delle condizioni in cui lo svolgeranno. In base a queste considerazioni è da ritenersi ingiustificatamente restrittiva, personale, tendenziosa ed ostruzionistica, l'interpretazione data dal direttore generale della Leva all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 139/77. Visto infatti anche che il decreto fu emanato quando ancora non era specificatamente prevista la prassi dell'assegnazione concordata, appare legittimo ritenere che esso, laddove parla di « idonee possibilità di sistemazione dei giovani », come condizione necessaria perché un ente possa accedere alla convenzione, abbia lo scopo di salvaguardare gli obiettori dalla possibilità di doversi arrangiare autonomamente per procurarsi vitto e alloggio (tenuto conto anche dell'assoluta insufficienza a tale scopo dei rimborsi ministeriali) e non sia violato né nella lettera, né nello spirito qualora gli obiettori preferiscano dormire a casa, purché ciò non contrasti con le esigenze del servizio. La generale imposizione agli obiettori di usufruire di vitto e alloggio esclusivamente presso gli enti convenzionati creerebbe una situazione di vero e proprio casermaggio, contrastante in qualche misura con lo spirito della sentenza n. 113/86 della Corte costituzionale (la quale afferma la totale estraneità degli obiettori allo status di militare, precisando oltretutto che l'ammissione al servizio civile « in quanto limite all'adempimento dell'obbligo del servizio militare » deve « tradursi in una alternativa di natura profondamente diversa ») e con le convinzioni espresse dalla maggioranza degli obiettori —:

se il ministro intende rispettare lo spirito e la lettera della citata sentenza della Corte costituzionale rinunciando a misure di casermaggio e al continuo tentativo di equiparare la vita degli obiettori a quella dei militari provvedendo al ritiro della circolare (prot. n. LEV/850008/88 del 27 febbraio 1988) e alla sua sostituzione con disposizioni non dettate da impostazioni punitive e in grado di garantire l'espletamento del servizio civile in modo sereno per l'obiettore ed efficace ed utile per la collettività. (4-10056)

RISPOSTA. — La circolare in data 14 aprile 1988 n. LEV/8500/30 si limita a chiarire le modalità esecutive del decreto del Presidente della Repubblica n. 1139 del 1977, e non contiene nessuna delle restrizioni lamentate dall'interrogante né tanto meno prescrizioni punitive o contrarie alla lettera e allo spirito della sentenza n. 113 del 1986 della Corte costituzionale.

Il Ministro della difesa: ZANONE.

RONCHI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la direzione provinciale del tesoro di Bergamo, con raccomandata del 4 agosto 1988 (protocollo n. 18559), comunicava alla direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, divisione VIII, Roma ed all'interessata la sospensione cautelare della pensione n. 7293363, di cui era beneficiaria Gioconda Invernizzi, orfana di Carlo e residente a Treviglio (BG) in via Pontirolo n. 6, permanentemente inabile a qualsiasi tipo di lavoro;

la sospensione, a decorrere dal 1° ottobre 1988, è stata disposta per accertamenti sanitari che sono stati effettuati presso l'ospedale militare di Milano, via Saint Bon 7, il 22 novembre 1988 ed il 23 novembre 1988 —:

per quali ragioni non è ancora stata riconfermata la suddetta pensione.

(4-11001)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di guerra relativa alla signora Gioconda Invernizzi, risulta definita da questa Amministrazione. Infatti a seguito della visita diretta, effettuata in data 10 ottobre 1988 presso la commissione medica superiore, è stata emessa nei confronti della suddetta, in qualità di orfana del defunto Carlo, la determinazione del 4 febbraio 1989 n. 1478196, concessiva di trattamento economico di reversibilità di ottava categoria, tabella N, dal 1° novembre 1980, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La suddetta determinazione è stata trasmessa, in pari data, al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione (articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).*

Si assicura l'interrogante che, appena intervenuta detta approvazione, la cennata determinazione sarà trasmessa, unitamente agli atti di pagamento, alla competente direzione provinciale del tesoro di Bergamo, per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: GITTI.

RUSSO FRANCO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere — premesso che*

il concerto di Prince, previsto per il 5 settembre 1988 è stato annullato in data 2 settembre 1988;

gli organizzatori del concerto in questione (la INTALENT e la BESTEVENT) hanno più volte ribadito la loro disponibilità ad onorare la legittima richiesta di risarcimento dei soldi pagati per i biglietti nonostante sul retro di questi biglietti sia scritto che « in caso di annullamento del concerto, il presente biglietto verrà rimborsato entro 8 giorni dalla data del concerto direttamente presso la rivendita dove è stato acquistato » —:

se non si ritenga necessario prendere iniziative in merito a questa situazione e per evitare che abbia a ripetersi;

se non si ritenga opportuno promuovere, per quanto di competenza, una iniziativa legislativa affinché la messa in vendita di biglietti per eventi del genere di quello in questione sia vincolata al rilascio delle autorizzazioni necessarie al fine dello svolgimento del concerto ed alla stipula da parte degli organizzatori di un contratto di assicurazione a garanzia del diritto dei possessori di biglietti a vedersi risarciti in caso di mancato svolgimento del concerto;

se non si ritiene necessario stilare per quanto di competenza una mappa dei luoghi di interesse culturale e ambientale eventualmente utilizzabili per le manifestazioni musicali e regolamentare in modo chiaro, definitivo ed omogeneo i criteri di concessione e di utilizzazione di tali luoghi per non dare spazio ad odiose discriminazioni ed a situazioni limite quali quella denunciata. (4-08343)

RISPOSTA. — *Allo stato della legislazione i concerti di musica leggera, del genere di quello di cui all'interrogazione in esame, non rientrano nella competenza di questo Ministero, il quale, tuttavia, ha in corso di studio avanzate iniziative legislative sia per sostenere la musica popolare sia per individuare spazi ed impianti adeguati ad accogliere la relativa attività concertistica. In merito all'episodio che ha dato origine all'interrogazione, appare chiaramente scorretto il comportamento di organizzatori che non provvedano al rimborso del costo del biglietto entro otto giorni dall'annullamento, per qualsiasi ragione, di singoli concerti, tenuto conto, tra l'altro, che in tal senso militano, di solito, apposite clausole contrattuali stampate sui tagliandi.*

Fermo restando, comunque, che i fatti in parola rientrano nella sfera di possibili controversie privatistiche, va rilevato come, sia questa Amministrazione, sia quella dei Beni culturali concordano con l'interrogante in ordine all'opportunità di iniziative legislative sulla prevendita di biglietti relativi a spettacoli non in regola con le autorizzazioni all'uso di spazi pubblici eventualmente prescritte. Per quanto concerne la richiesta di stilare una mappa dei luoghi di interesse

culturale ed ambientale destinabili anche a manifestazioni musicali, il Ministero dei beni culturali ha fatto sapere che la concessione per la fruizione ai fini fondamentalmente culturali, di beni dello Stato in consegna al medesimo Ministero continua ad essere disciplinata dal decreto ministeriale 18 novembre 1985 (Gazzetta ufficiale 29 novembre 1985, n. 281); ha per altro dichiarato la propria disponibilità a fornire il contributo di propria competenza al fine di redigere la mappa in parola pur ribadendo che monumenti e spazi di interesse storico-artistico-ambientale non possono supplire, particolarmente nella capitale, alla carenza di infrastrutture culturali alla quale va data risposta in altro modo.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: ROSSI DI MONTELERA.

SAMÀ. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere i motivi che ritardano la definizione della pratica riguardante la voltura della pensione di guerra n. 5327622 alla signora Napoli Franceschina, residente in Strongoli (CZ) via Casale, sorella del fante « disperso » Napoli Antonio nato a Strongoli (CZ) il 6 ottobre 1921, tenuto conto che la relativa documentazione è stata trasmessa da parte della Direzione provinciale del tesoro di Catanzaro con prot. n. 5709, uff. I, alla Direzione generale delle pensioni di guerra div. VIII; in Roma, ai sensi della circolare n. 311 del 24 marzo 1975, G.E., in quanto per la stessa trovavano applicazione le sentenze della Corte costituzionale di cui alla circolare predetta, sin dal 27 marzo 1979 e d'allora nessuna notizia è pervenuta all'interessata pur essendo trascorsi dieci anni circa.

(4-10103)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa alla signora Franceschina Napoli risulta definita da questa Amministrazione. Infatti, in data 17 gennaio 1989 è stata emessa nei confronti della suddetta, in qualità di collaterale del caduto Antonio, la determinazione n. 1477041, concessiva di

trattamento economico di guerra nella misura della tabella O dal 1° aprile 1978, della tabella M dal 1° gennaio 1979 e della tabella T dal 1° gennaio 1985 in poi, più assegno di previdenza dal 1° aprile al 31 dicembre 1978. La suddetta determinazione è stata trasmessa, in pari data, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione (articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

Si assicura l'interrogante che appena intervenuta detta approvazione la cennata determinazione sarà trasmessa, unitamente agli atti di pagamento, alla competente direzione provinciale del tesoro di Catanzaro per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: GITTI.

SOSPIRI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di reversibilità intestata a Filomena Corazza, nata il 18 aprile 1909 e residente in Corfinio (AQ), madre dell'invalido Romolo Clementi, deceduto in data 18 luglio 1983, già titolare della pensione di guerra n. 2926051. (4-10286)

RISPOSTA. — La signora Filomena Corazza ha presentato istanza a questa direzione generale in data 22 gennaio 1987, al fine di ottenere trattamento pensionistico in qualità di madre dell'infortunato civile Romolo Clementi, deceduto il 18 luglio 1983. Il dante causa fruiva di pensione di ottava categoria, concessa con decreto ministeriale del 1° giugno 1955 n. 295946, per le infermità: OS leucoma piccolissimo periferico della cornea con visus uguale a dieci decimi in OO senza correzione; esiti di ferita da scoppio di ordigno bellico mano sinistra con amputazione subtotale dell'indice e amputazione totale della falange ditale del pollice. In relazione a ciò è stato chiesto all'interessata, in data 16 febbraio 1989, di produrre, il certificato necroscopico, unitamente a tutta la documentazione sanitaria relativa al figlio, al fine di accertare l'eventuale interdi-

pendenza della causa di morte con l'infermità pensionata, nonché la certificazione fiscale, attestante il reddito percepito dall'interessata medesima negli anni dal 1986 in poi.

Si assicura l'interrogante che appena sarà acquisita agli atti la cennata documentazione, saranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, tutti i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: GITTI.

STEGAGNINI, ALBERINI ARTIOLI BONETTI, BONFERRONI BREDA CAFARELLI, CAVICCHIOLI, D'ALIA FERRARI BRUNO, FINCATO, LODIGIANI, MARTINO, SAVIO E TASSONE. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi anni l'importanza di Taiwan fra i paesi di nuova industrializzazione è notevolmente aumentata per il peso di un'economia in forte e continua espansione, per il volume del suo commercio internazionale (116 miliardi di dollari USA alla fine del corrente anno) che la colloca — secondo i dati dell'OCSE — al 13° posto nel mondo, per il secondo più alto valore di riserve valutarie (75 miliardi di dollari USA), per il reddito annuo pro capite giunto a circa 6.000 dollari USA;

dal 1987 le autorità di Taiwan hanno avviato un impegnativo programma di riforme istituzionali e politiche, finalizzato alla realizzazione di una democrazia pluralista di stampo occidentale, parallelamente accompagnato da concrete misure di liberalizzazione del mercato, come l'abbattimento del 50 per cento delle tariffe sull'80 per cento dei prodotti tassati all'importazione e l'apertura delle frontiere ai servizi e agli investimenti esteri;

insieme a questo programma riformatore si è affermato e va sviluppandosi un nuovo e distensivo atteggiamento nei confronti della Cina popolare, il cui aspetto più significativo è rappresentato dalla libera circolazione delle persone (in un anno oltre 250 mila cittadini di Taiwan hanno visitato il continente cinese) ma che com-

prende, altresì, questioni sempre più rilevanti sul piano commerciale e finanziario;

secondo quanto riportato da qualificate fonti giornalistiche internazionali, il Governo di Taipei avrebbe, qualche settimana or sono, deciso di accettare la coesistenza diplomatica con Pechino, imprimendo oggettivamente una svolta di portata storica nei rapporti inter-cinesi e nell'acquisizione, anche formale, di quel realismo che già fa convivere le due Cine nella Banca di sviluppo asiatico e nel Comitato olimpico internazionale;

l'Italia è ormai uno dei pochissimi paesi occidentali ed europei — l'unico fra quelli importanti — a non avere a Taipei alcun ufficio di carattere commerciale e culturale e che, a parere degli interroganti, una nostra presenza in quella realtà, oltre ad essere utile per seguire direttamente l'evoluzione in atto ed i suoi riflessi nel quadro geo-strategico, politico ed economico del Pacifico, assicurerebbe al nostro paese consistenti prospettive di incremento delle esportazioni sul mercato di Taiwan, sempre più orientato ad acquistare tecnologie e beni europei, come dimostra la crescita del 40 per cento dell'interscambio CEE-Taiwan nel primo semestre 1988;

ricordata la Risoluzione inerente alle relazioni fra la CEE e Taiwan, approvata dal Parlamento europeo nel luglio 1985 —:

quali iniziative intendano assumere per favorire, nelle forme e nei modi più opportuni, lo stabilimento di una rappresentanza commerciale italiana a Taipei, colmando così l'attuale penalizzante svantaggio che i nostri operatori economici soffrono nei confronti di quelli degli altri paesi della CEE e dell'EFTA, e per superare gli anacronistici ostacoli burocratici (tempi lunghissimi per ottenere dai nostri consolati permessi di soggiorno in Italia — fra l'altro validi solo cinque giorni — se, come spesso accade, non vengono addirittura respinte le richieste), che impediscono di recarsi nel nostro paese ai sempre più numerosi uomini di affari, turisti e studenti di Taiwan che lo desiderano.

(4-10602)

RISPOSTA. — *I dati più recenti riguardanti la situazione economica di Taiwan confermano sostanzialmente l'immagine di un paese in espansione. Qualche problema comincia nondimeno a manifestarsi per il continuo apprezzamento della divisa nazionale, soprattutto rispetto al dollaro statunitense. La tradizionale concorrenzialità dei prodotti made in Taiwan si trova sempre più confrontata con le analoghe produzioni provenienti da paesi della stessa area geografica che possono contare su un basso costo di manodopera. Sono stati pertanto avviati processi di diversificazione economico-produttiva, al fine di conseguire un più alto valore aggiunto unitario, riservando nel contempo maggiore attenzione agli standards qualitativi.*

L'Italia mantiene, a livello di operatori privati, cospicue relazioni commerciali con Taiwan, come, del resto, anche gli altri paesi della Comunità europea, senza per altro pregiudicare i rapporti con la Repubblica popolare cinese. Nei primi 11 mesi del 1988, le importazioni italiane nei confronti di Taiwan sono aumentate del 32,3 per cento, mentre le esportazioni sono cresciute del 19,9 per cento. Tra gli Stati europei, l'Italia è il quinto partner commerciale dell'isola, subito dopo la Germania Federale, il Regno Unito, la Francia e i Paesi Bassi. Proprio avuto riguardo alla evoluzione economico-politica di Taiwan e al crescente interesse manifestato dall'imprenditoria italiana, il Governo italiano, già da tempo, adegua i propri programmi promozionali alla opportunità di assicurare una adeguata assistenza alle ditte italiane interessate al collocamento delle proprie produzioni sui mercati di paesi di nuova industrializzazione del sud-est asiatico.

In sede di predisposizione del programma promozionale, già nel 1988 è stata prevista la realizzazione di una specifica tipologia di intervento di supporto in tali paesi, considerata in una serie di azioni coordinate di promotion per l'assistenza personalizzata alle aziende italiane che intendono operare in tale area. A tale scopo sono stati stanziati circa 400 milioni di lire. Tale formula è stata prevista anche dal programma promozionale del 1989 (con uno stanziamento di 420 milioni di lire).

Per quel che riguarda, in particolare, il problema della apertura di una rappresentanza commerciale italiana a Taiwan a carattere ufficiale o comunque legata ad enti pubblici, essa non sembra ancora al momento ipotizzabile data la particolare natura dei rapporti con quel paese e l'assenza di relazioni diplomatiche. Nondimeno, il Governo italiano, consapevole dell'utilità che aiuti in loco potrebbero presentare per gli operatori economici, non ha mai ostacolato e anzi considera con favore iniziative private tese a intensificare gli scambi commerciali, non ritenendo — in generale — di dover interferire con le decisioni degli operatori economici privati interessati ad istituire autonomamente uffici di rappresentanza commerciale all'estero. Alcuni paesi europei dispongono — a vario titolo — di rappresentanze commerciali stabili a Taiwan; tali uffici, per altro, hanno carattere privatistico e non intrattengono rapporti istituzionali con organi governativi. Quanto, infine, al problema dei visti, esso è reso meno agevole dall'assenza di relazioni diplomatiche. Ciò causa problemi di carattere pratico di varia natura, soprattutto per gli operatori economici. Il Governo, consapevole di ciò, sta attivamente adoperandosi per risolverli in modo soddisfacente su una base pragmatica nei limiti delle possibilità e delle norme del diritto internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BONALUMI.

TOMA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali ragioni ostacolano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Stefano Artemio di Casarano. La pratica ha posizione n. 860888/1. (4-10006)*

RISPOSTA. — *Con istanza pervenuta il 19 novembre 1985, il signor Artemio Stefano chiese di conseguire pensione indiretta di guerra, in qualità di orfano dell'ex militare Pietro Paolo Stefano. Essendo stata prodotta oltre i termini di scadenza stabiliti dagli articoli 100 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, tale istanza non può essere produttiva di*

effetti giuridici, né consente alcuna pronuncia di merito in ordine al riconoscimento del diritto a pensione richiesto dal suddetto istante. In conseguenza e con detta motivazione è stato emesso, in data 23 gennaio 1989, il provvedimento, trasmesso in data 14 febbraio 1989, n. 27495 FT, al comune di Casarano (Lecce), per la notifica all'interessato. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al ministro del tesoro, nel termine quinquennale previsto dall'articolo 24, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Una volta definito il ricorso gerarchico l'interessato, in caso di decisione sfavorevole, potrà — ai sensi dell'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nel testo sostituito dall'articolo 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 — produrre ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti contro il provvedimento emesso dal ministro del tesoro.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: GITTI.

TRANTINO. — Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

vi, sono macroscopiche, umilianti differenze di valore tra i trattamenti pensionistici del personale direttivo, insegnante ed ausiliario di scuole medie, elementari e materne;

tali disparità, in regime di omogeneità di requisiti, si riflettono anche sulla corresponsione delle indennità di fine rapporto;

recentemente, la Corte costituzionale, deliberando in tema di agganciamento

delle pensioni di alcune categorie di dipendenti alla dinamica salariale, con sentenza n. 501/88 ha espressamente auspicato analogo trattamento per tutte le categorie di dipendenti statali —:

quali urgenti, riparatrici iniziative si intendono adottare, al fine di eliminare le inique cause violatrici del principio della par condicio tra cittadini della stessa Repubblica. (4-10332)

RISPOSTA. — La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica — al cui esame la questione è stata sottoposta, ha ritenuto che la riliquidazione del trattamento pensionistico, a favore del personale sopra considerato, sia già stata prevista dall'articolo 7 della legge del 17 aprile 1985 n. 141 che, in relazione alle disponibilità finanziarie all'epoca disponibili, aveva fissato la decorrenza dei relativi benefici in ragione del 50 per cento dal 1° gennaio 1986, e, per il restante 50 per cento, dal 1° gennaio 1987. Di conseguenza, un'eventuale retrodatazione dei benefici in parola comporta, secondo l'avviso della stessa Presidenza del Consiglio, un'apposita norma di legge, che modifichi la disposizione contenuta nel succitato articolo 7.

La questione è al momento all'attenzione del Ministero del tesoro per la predisposizione di un nuovo schema di disegno di legge, con il quale dovrà essere assicurata la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della summenzionata sentenza. Per la rapida emanazione di tale provvedimento non si mancherà di intervenire nelle competenti sedi decisionali.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.